

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 recanti gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Sommario

1. Premessa	3
2. Ambito di applicazione.....	5
3. Definizioni.....	6
4. Elenco impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno	6
5. Valutazione impatto odorigeno nelle procedure di VIA e VA	7
6. Procedure autorizzative per le emissioni odorigene ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06	8
6.1 Condizioni per la scelta delle procedure autorizzative	8
6.1.1 Condizioni per l'applicazione della procedura estesa.....	8
6.1.2 Condizioni per l'applicazione della procedura semplificata.....	8
6.1.3 Condizioni per l'applicazione della relazione di ricognizione	9
7. Procedure autorizzative per le emissioni odorigene ai sensi dell'art. 272c.2 del D.lgs. 152/06.....	11
8. Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo.....	11
9. Descrizione delle procedure autorizzative per le emissioni odorigene.....	12
9.1 Procedura estesa	12
9.1.1 Descrizione del ciclo produttivo.....	12
9.1.2 Descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili)	12
9.1.3 Individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene.	13
9.1.4 Caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene.....	13
9.1.5 Valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto	14
(rif. Allegato A.1 degli Indirizzi MASE con le specificazioni dell'Allegato 1 alle presenti <i>Linee Guida Regionali</i>)	14
9.1.6 Individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene.....	15
9.1.7 Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile (rif. Tabella 2).....	15
9.1.8 Definizione dei limiti di emissione - QREo	15
9.1.9 Sviluppo ed esiti della procedura.....	16
9.2 Procedura semplificata	17
9.3 Procedura mediante relazione di ricognizione.....	18
10. Risoluzione di casi critici di molestie olfattive.....	19
10.1 Screening iniziale di significatività da parte dell'Amministrazione Comunale	19
10.2 Fase di istituzione del tavolo tecnico e monitoraggio del disturbo.....	20
10.3 Fase della verifica dell'impatto olfattivo.	23
10.4 Fase di riesame dell'autorizzazione.....	25
10.5 Fase successiva all'adeguamento	25
Allegato 1 – Procedura estesa: contenuti della documentazione	26
Allegato 2 – Procedura semplificata: Contenuti della documentazione	31
Allegato 3 – Relazione di ricognizione: Contenuti della documentazione.....	35
Allegato 4 – Requisiti tecnico-gestionali per l'ammissione alla procedura semplificata.....	36
Allegato 5 – Utilizzo di applicativi web-based nella gestione dei casi critici	41
Allegato 6 – Criteri per l'estensione dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni odorigene	43
Allegato 7 – Attività soggette ad A.I.A. ricadenti nell'elenco delle attività a potenziale impatto odorigeno .	67
Allegato 8 – Scheda C1 autodichiarazione art. 269 – 272 bis D.lgs. 152/06	74
Allegato 9 – Scheda D1 autodichiarazione art. 272 c. 2 – 272-bis del D.lgs.152/06	77
Allegato 10 – Autocertificazione.....	80

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

1. Premessa

Le emissioni odorigene così come definite nella Parte Quinta del decreto Legislativo 152/2006 -cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA)- rappresentano un potenziale inquinamento ambientale in particolare se emesse da attività industriali o artigianali.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il decreto direttoriale n. 309, del 28 giugno 2023, ha approvato gli *“Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”*, elaborati nell'ambito del “Coordinamento emissioni” previsto dall'articolo 281, comma 9, del TUA¹, ferma restando la competenza regionale nella disciplina delle emissioni odorigene (tramite provvedimenti normativi o in sede di rilascio dell'autorizzazione).

La base giuridica degli “Indirizzi” ministeriali è rappresentata dall'articolo 272-bis² del TUA e, più in generale, dalle norme del TUA che disciplinano gli impianti e le attività, le procedure autorizzative e il riparto delle competenze.

La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall'articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006, è volta a garantire, infatti, un livello di tutela ambientale che deve essere assicurato già in sede di istruttoria al momento del rilascio delle autorizzazioni.

Assumono un ruolo importante, per l'efficace applicazione degli “Indirizzi”, le normative regionali e statali che in futuro interverranno in materia, anche recependo, attuando e integrando i relativi contenuti (procedure, valori di accettabilità, ecc.).

Gli *Indirizzi* possono in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali delle autorità competenti, senza interferire con l'applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino un equivalente livello di tutela in materia di emissioni odorigene.

Gli “Indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del TUA (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad

¹ Il Coordinamento emissioni è stato istituito sul modello del Coordinamento di cui all'articolo 20 del D.lgs. 155/2010 (attivo in materia di qualità dell'aria) per svolgere analoghe funzioni di raccordo in materia di emissioni in atmosfera.

² L'art. 272-bis del TUA stabilisce che:

- 1) *La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:*
 - a) *valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;*
 - b) *prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
 - c) *procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
 - d) *criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità colorimetriche (ou_E/m³ o ou_E/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*

specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ou_E/m³ o ou_E/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento”.

- 2) *Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.*

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

autorizzazione integrata ambientale - AIA (l'articolo 29-bis del TUA prevede che le condizioni dell'AIA siano definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusions di settore e il successivo articolo 29-sexies, comma 4-ter, prevede che l'AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati ai BAT-AELs quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l'installazione).

Gli “*Indirizzi*” assumono la natura di documento tecnico di indirizzo per autorità e per operatori del settore, contenendo una serie di orientamenti che si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa di cui alla Parte Quinta del TUA e che rinviando, per quanto necessario, alle azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti la modulazione e l'attuazione di tali orientamenti.

In particolare i suddetti Indirizzi, rimandano alla titolarità dell'autorità regionale (attraverso la predisposizione di circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento), per la definizione, sul territorio:

- delle categorie generali di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno e la cui domanda autorizzativa deve pertanto prevedere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene;
- dello specifico contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e la successiva procedura autorizzativa che, in base al livello di approfondimento da richiedere in funzione dell'oggetto della domanda di autorizzazione, può consistere in: procedura estesa, procedura semplificata, relazione di ricognizione.

La Regione Abruzzo ai fini del recepimento degli *Indirizzi* Ministeriali, con DGR 933 del 20/12/2023, avente ad oggetto “D.lgs. 152/2006, Art. 272-Bis - Decreto Direttoriale 28 giugno 2023, N. 309 del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Approvazione Degli Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività (di seguito *Indirizzi*). Istituzione Tavolo Di Lavoro regionale in materia di emissioni odorigene”, ha istituito un apposito tavolo di lavoro per:

- L'elaborazione di uno strumento per l'applicazione a livello regionale degli Indirizzi;
- La predisposizione della modulistica da presentare nei casi di specie.

In tale contesto vengono emanate le presenti linee guida regionali (d'ora in avanti *Linee guida*) che recepiscono gli “*Indirizzi*” e definiscono le procedure operative in ambito autorizzativo e gestionale per il contenimento delle emissioni odorigene anche nelle situazioni di crisi.

Nello specifico, le presenti *Linee Guida*:

1. Individuano le categorie generali di impianti ed attività con potenziale impatto odorigeno;
2. Specificano le procedure amministrative da seguire (estesa, semplificata, relazione di ricognizione) in caso di rilascio o rinnovo/modifica di un'autorizzazione di un impianto con potenziale impatto odorigeno;
3. Indicano i contenuti delle istanze e la modulistica che i proponenti devono utilizzare in funzione del tipo di procedura da seguire;
4. Stabiliscono i contenuti delle autorizzazioni in merito agli aspetti odorigeni (prescrizioni impiantistico-gestionali e valori limite di emissione);
5. Indicano le modalità con cui devono essere gestiti i “casi critici”, al fine di valutare la necessità di riesame dell'autorizzazione in corso di esercizio.

Le presenti Linee guida, essendo il recepimento regionale degli Indirizzi MASE, assumono parimenti la natura di documento tecnico di indirizzo per operatori del settore, nell'ambito della discrezionalità delle autorità competenti nelle valutazioni dei casi specifici.

Il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ha aggiornato, con Delibera del Consiglio SNPA n. 268/25 del 23/01/2025, la Linea Guida “Emissioni Odorigene: Elementi di Riferimento e Approcci Metodologici per il Monitoraggio”, in modo da rendere la stessa coerente con gli Indirizzi MASE e aggiornata alle innovazioni metodologiche e tecnologiche relative al monitoraggio e al controllo degli odori. Nell'elaborazione del presente documento, si è tenuto conto pertanto anche della citata Linea Guida SNPA.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

2. Ambito di applicazione

Le presenti linee guida sono applicabili dalle Amministrazioni competenti in materia ambientale e sanitaria ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Le presenti Linee Guida si applicano, nelle fasi di prima installazione, esercizio, modifica e rinnovo/modifica, agli stabilimenti contenenti impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, dei quali si riporta un elenco non esaustivo al paragrafo “Elenco impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno”, nelle seguenti situazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. 152/06 in tutte i procedimenti autorizzativi in cui essa è ricompresa:
 - o AUA ex DPR 59/ 2013;
 - o Autorizzazione Unica in materia di rifiuti ex art. 208 e 211 D.lgs. 152/06;
 - o Autorizzazione Unica Energia D.lgs. 190 del 25/11/2024;
 - o Impianti di cogenerazione da fonti fossili ex D.lgs. 115/2008;
 - o PAUR ex art. 27 – bis D.lgs. 152/06, salvo quando comprende l’AIA, in quanto trova applicazione quanto indicato al punto 2.2;
- Autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06 per impianti di incenerimento e coincenerimento e impianti di trattamento termico dei rifiuti di cui al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06;

Per **le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA** le presenti Linee Guida costituiscono criterio minimo di tutela di cui tenere conto, per gli stabilimenti contenenti impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, nell’istruttoria autorizzativa.

Infatti l’articolo 29-bis del D.lgs. 152/2006, prevede che le condizioni dell’AIA siano definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusions di settore, mentre l’articolo 29-sexies, comma 4-ter prevede che l’AIA possa fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione.

L’allegato 7 alle presenti Linee Guida, riporta la tabella con l’indicazione della possibile correlazione fra le attività soggette ad AIA e quelle con potenziale impatto odorigeno, fermo restando che, per le attività per cui non è riportata la correlazione, occorre effettuare una valutazione caso per caso circa la presenza di potenziale impatto odorigeno.

Per la **procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e per la procedura di VIA** le presenti Linee Guida, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore.

Le presenti linee guida si applicano per la risoluzione di problemi legati alle molestie olfattive mediante l’attivazione della fase di screening e dei tavoli tecnici per la risoluzione dei **Casi Critici**, con le modalità descritte in particolare al Paragrafo 10.

Per quanto attiene **le autorizzazioni di carattere generale** (art. 272 c. 2 del D.lgs. 152/06), allo scopo di preservare il regime autorizzativo semplificato, nelle more che vengano emanate apposite autorizzazioni di carattere generale, si individuano nell’allegato 6 le condizioni che consentono di estendere all’impatto odorigeno l’autorizzazione di carattere generale, per gli impianti e le attività compresi nella parte II dell’allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06, nonché per gli altri impianti aventi un potenziale impatto odorigeno soggetti ad autorizzazione di carattere generale per effetto delle disposizioni regionali abruzzesi.

Qualora non ricorrano le condizioni per l’adesione all’Autorizzazione di carattere generale con riferimento alle emissioni odorigene, il gestore dovrà acquisire l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 presentando apposita istanza, sulla base delle procedure indicate nelle presenti Linee Guida.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Resta inteso che, in situazioni di particolare criticità, ai sensi dell'articolo 272, comma 3 del D.lgs. 152/06, l'autorità competente può respingere l'adesione all'autorizzazione generale nel caso in cui si possano individuare, alla luce del tipo di impianto/attività e del tipo di zona e di ricettori, situazioni di rischio per la salute o esigenze di particolare tutela ambientale della zona in relazione alle emissioni odorigene.

Le misure previste in allegato 6 possono essere prese a riferimento, tutte o in parte, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 271 c. 3 del D.lgs. 152/06, per le attività ad inquinamento scarsamente rilevante (art. 272 c. 1 del D.lgs. 152/06), qualora rientrino fra le attività a potenziale impatto odorigeno, per fissare i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio e a seconda dei combustibili utilizzati.

3. Definizioni.

Ai fini dell'applicazione delle seguenti linee guida, valgono le seguenti definizioni

- Stabilimenti nuovi: stabilimenti installati o la cui istanza di autorizzazione è stata presentata dopo l'adozione delle presenti Linee Guida.
- Stabilimenti esistenti: stabilimenti installati prima dell'adozione degli Indirizzi MASE. A seguito dell'autorizzazione dell'installazione, gli stabilimenti nuovi sono equiparati agli stabilimenti esistenti ai fini delle procedure previste dalle presenti Linee Guida.
- Impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno: categorie generali individuate nella tabella 1 delle presenti Linee Guida.
- Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene: installazione di impianti o avvio di attività aventi un potenziale impatto odorigeno oppure modifiche ritenute dall'autorità competente tali da determinare situazioni in cui risultino comunque ipotizzabili consistenti impatti odorigeni rispetto all'assetto in precedenza autorizzato.
- Segnalazioni di disturbo olfattivo: informazione documentata del verificarsi di un evento di percezione di odore (definizione desunta da allegato A.3 Indirizzi del MASE). Le segnalazioni si possono distinguere in:
 - Segnalazioni significative: segnalazioni pervenute all'Autorità Pubblica ed accertate dal Comune con la procedura di screening di cui al par. 10.1, in termini di frequenza, durata e intensità dell'odore.
 - Segnalazioni validate: le segnalazioni di disturbo olfattivo significative, di cui l'autorità competente abbia valutato l'affidabilità, la congruità eventualmente anche mediante le procedure di cui all'allegato A.3.
 - Segnalazioni attribuite: le segnalazioni significative e/o validate di cui è stata valutata la pertinenza rispetto alla situazione di uno specifico stabilimento;
 - Segnalazioni di disturbo olfattivo generalizzato: le segnalazioni significative e/o validate che non si è potuto attribuire ad uno specifico stabilimento.
- Rinnovo/modifica: i rinnovi/modifiche effettuati alla scadenza dell'autorizzazione oppure in occasione di modifiche dello stabilimento oppure su richiesta dell'autorità competente nei casi previsti dalla legge, in qualunque modo denominati (rinnovo/modifica, riesame, ecc.) dalla normativa di riferimento.

Per le definizioni non espressamente riportate nel presente documento, si fa riferimento alle definizioni degli Indirizzi MASE.

4. Elenco impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

Si riporta in tabella 1 l'elenco degli impianti e delle attività aventi un potenziale impatto odorigeno; l'elenco potrà essere aggiornato, integrato e modificato in funzione delle concrete casistiche che verranno riscontrate.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

È altresì fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente, in fase di valutazione ambientale o nel corso di una procedura autorizzativa, di chiedere l'applicazione delle procedure di cui alla presente norma ad un'attività o impianto non compresi nella tabella 1, sulla base delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate e delle sostanze impiegate e/o prodotte, anche in funzione della localizzazione dello stabilimento.

Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno
Produzione e/o trattamento a caldo di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
Produzione, stoccaggio e manipolazione (esclusa la sola vendita) di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
Lavorazione materie plastiche e lavorazione gomma con processi a caldo
Fonderie e produzione di anime per fonderia
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
Produzione di pitture e vernici
Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, liofilizzazione, lavorazione di piume, ossa, sangue, carcasse ecc.)
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, essiccazione sansa e altri prodotti vegetali, ecc.) anche ai fini della produzione di combustibili/biomasse
Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento/recupero rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti, rifiuti metallici e autodemolitori.
Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Concerie
Industrie petrolifere
Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Industrie alimentari
Sansifici
Impianti di produzione della carta
Impianti orafi
Mangimifici e produzione di pet food
Impianti dell'industria geotermica

5. Valutazione impatto odorigeno nelle procedure di VIA e VA

La valutazione di impatto odorigeno conforme all'allegato A.1 degli Indirizzi MASE può essere presentata nell'ambito del procedimento di VIA o VA regionale per stabilimenti nuovi e modifiche di impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno ovvero richiesta, per tali stabilimenti, dall'Autorità Competente (CCR-VIA), in relazione alle caratteristiche del contesto ambientale in cui sono localizzati.

Nel successivo procedimento autorizzatorio (PAUR e/o altri titoli autorizzativi ambientali), si seguirà la procedura autorizzatoria estesa o semplificata in base a quanto indicato nelle presenti *Linee Guida* (vedi cap. 6), tenendo conto degli esiti della valutazione di impatto odorigeno eventualmente presentata nell'ambito della valutazione ambientale.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

6. Procedure autorizzative per le emissioni odorigene ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nell'ambito del pertinente procedimento autorizzativo, è legittimata a regolamentare le emissioni odorigene, e pertanto le relative domande di nuova autorizzazione o di rinnovo/modifica devono contenere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo, nei seguenti casi:

- a) Le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno;
- b) I rinnovi/modifiche di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni;
- c) I rinnovi/modifiche di autorizzazione degli stabilimenti esistenti contenenti impianti o attività con potenziale impatto odorigeno, quando non sia prevista nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene e in assenza di pregresse segnalazioni.

Il Gestore è tenuto ad autocertificare la sussistenza delle condizioni che consentono di escludere la necessità di regolamentare l'impatto odorigeno nelle seguenti fattispecie:

- d) Autorizzazioni degli stabilimenti nuovi non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno;
- e) Rinnovi/modifiche di autorizzazioni degli stabilimenti esistenti non contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni.

6.1 Condizioni per la scelta delle procedure autorizzative

Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli stabilimenti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, sono individuate tre possibili procedure relative alle emissioni odorigene:

- 6.1.1 La procedura estesa;
- 6.1.2 La procedura semplificata;
- 6.1.3 La relazione di ricognizione.

Di seguito sono indicate le casistiche di applicazione di ciascuna delle suddette procedure.

6.1.1 Condizioni per l'applicazione della procedura estesa

Per nuovi stabilimenti e rinnovi/modifiche di impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, nell'ambito dei procedimenti di rilascio, modifica e riesame dell'autorizzazione, si deve seguire di norma la procedura estesa.

- Condizioni localizzative:
 - Distanza < 500 m da recettori di classe di sensibilità 1 e 2 (v. tabella 2);

6.1.2 Condizioni per l'applicazione della procedura semplificata

Per nuovi stabilimenti e rinnovi/modifiche di impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno potrà applicarsi la procedura semplificata nell'ambito del rilascio, modifica e riesame dell'autorizzazione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- Condizioni localizzative:
 - Distanza > 500 m da recettori di classe di sensibilità 1 e 2 (v. tabella 2);
- Requisiti tecnico-gestionali:

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

- Adozione di tutte le indicazioni impiantistiche, misure di mitigazione, indicazioni di monitoraggio riportati in Allegato 4.

Per impianti assoggettati ad AIA è richiesto il rispetto delle condizioni indicate nel BREF/BATc.

La procedura semplificata non si può applicare se la modifica riguarda un caso critico non risolto oppure se riguarda un'attività che è stata oggetto di segnalazioni attribuite non risolte.

In fase istruttoria, l'autorità competente potrà richiedere tutti gli approfondimenti e le verifiche ritenuti necessari.

6.1.3 Condizioni per l'applicazione della relazione di ricognizione

Nel caso di rinnovi/modifiche di autorizzazioni di stabilimenti esistenti contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene;
- assenza di pregresse segnalazioni attribuite, ovvero in presenza di segnalazioni già affrontate e risolte (es. mediante soluzioni tecnico-gestionali e/o l'applicazione della procedura estesa);

il gestore presenterà, in sede di domanda autorizzativa, la relazione di ricognizione, che contiene la schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi realizzati al riguardo.

Quanto indicato nei paragrafi precedenti è schematizzato nelle seguenti figure.

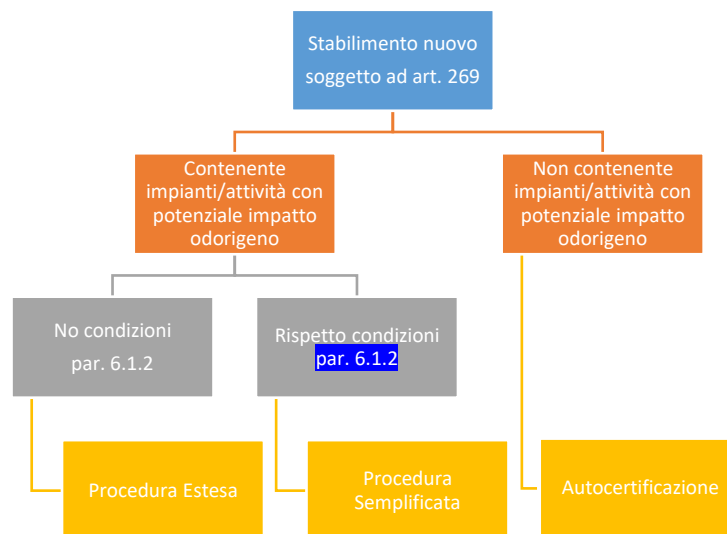


Figura 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per nuovi stabilimenti nell'ambito di qualsiasi procedimento autorizzativo ambientale. Schema logico per la procedura relativa alle emissioni odorigene.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

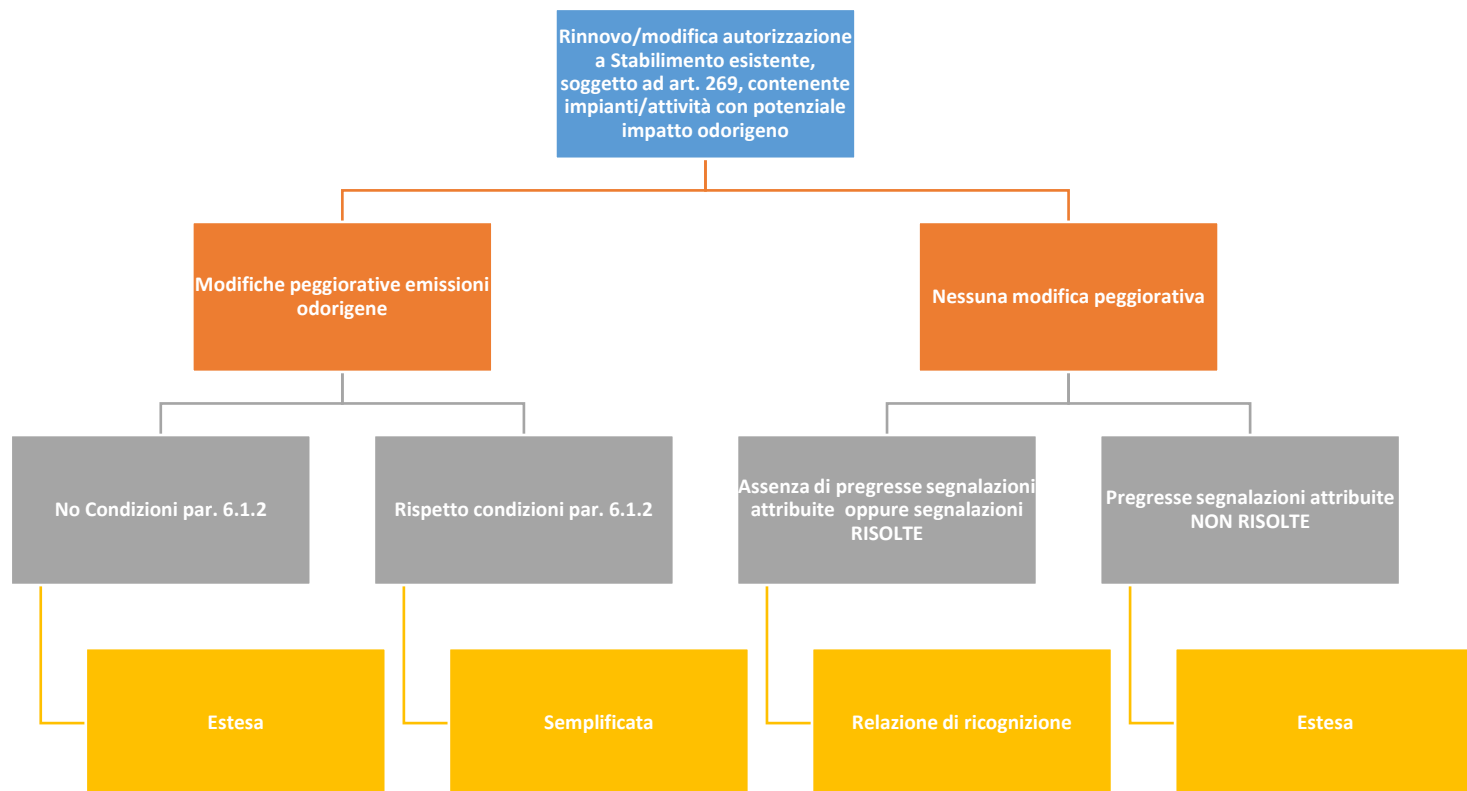


Figura 2. Rinnovo/modifica o riesame autorizzazione alle emissioni in atmosfera di stabilimento esistente contenente attività con potenziale impatto odorigeno. Schema logico per la procedura relativa alle emissioni odorigene

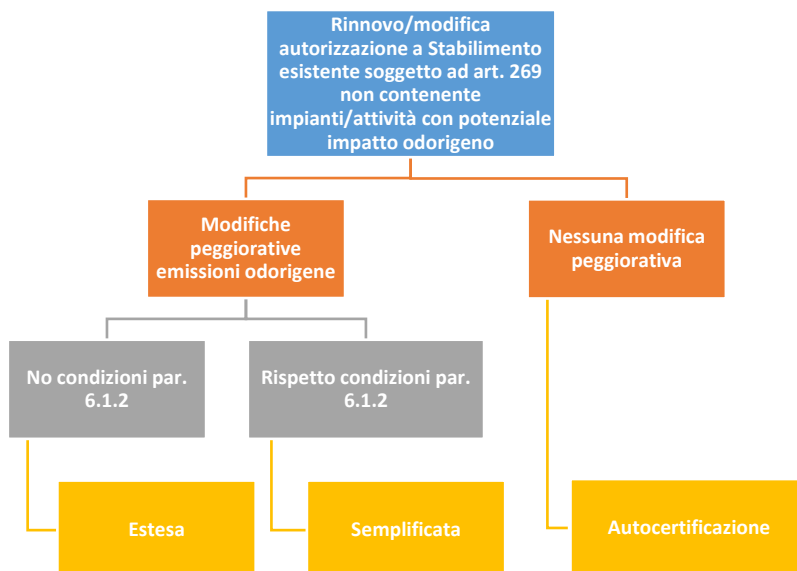


Figura 3. Rinnovo/modifica, o riesame autorizzazione alle emissioni in atmosfera di stabilimento esistente non contenente attività con potenziale impatto odorigeno. Schema logico per la procedura relativa alle emissioni odorigene.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

7. Procedure autorizzative per le emissioni odorigene ai sensi dell'art. 272c.2 del D.lgs. 152/06

Per le attività di tabella 1 soggette ad autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 c. 2 del D.lgs. 152/06, si applica la procedura di adesione con riferimento alle emissioni odorigene, come indicato in *Allegato 6*.

8. Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo (espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale), che devono essere rispettati presso i ricettori, sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite sulla base della classificazione ISTAT delle località e delle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i., come descritto nella seguente Tabella 2.

Resta inteso che:

- Sono da inquadrare come recettori tutti i manufatti elencati in tabella, purché in possesso del necessario titolo abilitativo edilizio;
- È opportuno che le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, successivamente all'autorizzazione di uno stabilimento con emissioni odorigene, tengano conto nei propri strumenti urbanistici, dell'esistenza dello stabilimento in modo che permangano le condizioni di compatibilità che ne hanno resa possibile l'autorizzazione.
- Nel rispetto della LG SNPA 34/2021, ai fini del confronto, i valori di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile dovranno essere espressi in numeri interi ovvero tenere conto dell'arrotondamento al numero di decimali del valore di accettabilità corrispondente alla classe di sensibilità del ricettore. Per questa ragione, i valori simulati dal modello andranno arrotondati all'intero più vicino.

Tabella 2. Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo al recettore		
Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
PRIMA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 ou _E /m ³
SECONDA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione). Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 ou _E /m ³
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi	3 ou _E /m ³

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Tabella 2. Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo al recettore		
Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
	periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	
QUARTA	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 ou _E /m ³
QUINTA	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 ou _E /m ³

Per la Classe QUARTA e QUINTA, si deve intendere che il valore di accettabilità si applica presso manufatti e strutture.

9. Descrizione delle procedure autorizzative per le emissioni odorigene

9.1 Procedura estesa

Nell'ambito della procedura estesa, occorre produrre uno studio di impatto odorigeno secondo l'allegato 1.a degli Indirizzi MASE e deve essere predisposta una relazione che dia evidenza di quanto ivi previsto tenendo conto anche di quanto indicato nel paragrafo seguente.

La documentazione deve essere predisposta utilizzando la modulistica riportata in *allegato 1* alle presenti Linee Guida.

9.1.1 Descrizione del ciclo produttivo

La descrizione del ciclo produttivo deve includere la descrizione dei materiali (solidi, liquidi e gassosi) trattati ed eventualmente stoccati in impianto e delle fasi che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione).

9.1.2 Descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili)

La documentazione deve contenere la descrizione dell'area territoriale di interesse per possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a permanenza di persone, aree residenziali, produttive, commerciali, manufatti in aree agricole e ricettori sensibili. La classificazione dei ricettori deve tener conto della densità di popolazione, della destinazione d'uso attuale e prevista del territorio, della continuità dell'occupazione dell'area e del livello di pregio del territorio. Il proponente dovrà classificare preliminarmente le località di interesse in base alla densità abitativa.

Per ogni località del territorio nazionale le basi territoriali ISTAT suddividono il territorio nelle classi:

- centro abitato;
- nucleo abitato;
- località produttiva;
- case sparse.

La classificazione ISTAT è fondamentale per distinguere, ad un primo livello di analisi, il perimetro ed il tipo di recettore secondo l'elenco sopra riportato.

Il secondo livello di analisi consiste nell'identificare, all'interno di un centro abitato o di un nucleo abitato, la destinazione urbanistica di ciascuna area. I piani comunali e sovraordinati stabiliscono la programmazione urbanistica e consentono di distinguere le Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444,

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Per gli scopi della presente Linee Guida, si deve fare affidamento al vigente strumento di pianificazione urbanistica.

Infine, può essere utile per la classificazione dei ricettori, la consultazione della Carta di Uso del Suolo.

9.1.3 Individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorogene.

Nell'istanza, il gestore assicura l'identificazione di tutte le sorgenti odorogene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fugghitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria, riportando tempi e durata di funzionamento degli impianti, delle attività e delle relative emissioni.

In particolare dovrà essere indicata la durata e la frequenza delle emissioni, dati che andranno utilizzati in input al modello impiegato per la simulazione. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, ogni eventuale variazione dovrà essere oggetto di comunicazione di modifica, in modo che l'Autorità Competente possa valutare se l'incremento delle emissioni odorogene comporti la necessità di ripresentazione del documento di valutazione previsionale dell'impatto olfattivo.

Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo (paragrafo che segue), sulla base dei requisiti dell'Allegato A1 degli Indirizzi del MASE, si considerano tutte le sorgenti di emissione significative presenti nello stabilimento. In generale, si considerano significative le sorgenti per cui la portata di odore sia maggiore di 500 ou_E/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ou_E/m³ indipendentemente dalla portata volumetrica emessa. L'esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che giustifichino la scelta. Al riguardo, un insieme di sorgenti può essere ritenuto trascurabile se corrispondente ad un rateo emissivo di odore inferiore al 10% di quello complessivo dello stabilimento e comunque contemporaneamente non superiore a 500 ou_E/s. Resta ferma la possibilità dell'autorità competente di richiedere l'inserimento di sorgenti sotto la soglia nella modellizzazione (per esempio, nei casi in cui il numero di sorgenti sotto la soglia risulti elevato). In ogni caso, deve essere data evidenza, almeno in forma riassuntiva tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti nello stabilimento, indipendentemente dal relativo inserimento nella modellazione.

9.1.4 Caratterizzazione delle fonti di emissioni odorogene

(rif. Allegato A.1, A.2 e A.4 degli Indirizzi MASE con le specificazioni dell'Allegato 1 alle presenti Linee Guida)

Nell'istanza, il gestore riporta la caratterizzazione olfattometrica e, ove applicabile, la caratterizzazione chimica delle fonti emissive individuate in termini di concentrazione di odore (ou_E/m³) e portata di odore (ou_E/s), acquisendo, ove possibile, nel caso di impianti nuovi, la misura olfattometrica di impianti con caratteristiche analoghe ed emissioni potenzialmente equivalenti.

Qualora non risulti possibile ottenere misure sperimentali, i valori dei parametri emissivi possono essere desunti dalle specifiche tecniche di targa degli impianti tecnologici adottati, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da altre indagini mirate allo scopo. In tali casi, occorre allegare le evidenze documentali dei dati utilizzati.

In particolare, ou_E/m³ e ou_E/s sono rispettivamente, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725 e secondo i criteri ivi previsti, le unità di misura della concentrazione di odore e della portata di odore.

La caratterizzazione è diretta anche ad individuare sostanze rilevanti in termini di odore o identificabili come traccianti delle emissioni (ai fini del successivo iter istruttorio) e può portare alla prescrizione di valori limite di emissione espressi in termini di concentrazione (mg/Nm³) o di altre soglie di accettabilità per le sostanze in esame, in aggiunta ai caratteristici valori di concentrazione di odore e di portata di odore che si esporranno nelle pagine che seguono.

Si ribadisce che alla caratterizzazione chimica andrà sempre affiancata anche quella olfattometrica (concentrazione e flusso di odore in emissione). L'eventuale omissione della caratterizzazione chimica dovrà essere adeguatamente motivata.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

I Valori Limite di Emissione da stabilire per le sostanze normate dall'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 dovranno garantire non solo il rispetto dei limiti fissati dal T.U.A., ridotti del 30 %, come stabilito dalla DGR 517/07, ma dovranno tener conto anche delle soglie olfattive riportate in letteratura ovvero delle conclusioni dello studio di ricaduta dell'impatto odorigeno e potranno pertanto essere sensibilmente più restrittivi rispetto a quelli indicati dal D.lgs. 152/06.

La caratterizzazione chimica è oggetto dell'allegato A.4 degli Indirizzi del MASE. L'allegato A.2 degli *Indirizzi MASE* fornisce indicazioni sui metodi di "Campionamento olfattometrico". Si rimanda per l'argomento anche alle Linee Guida SNPA approvate con Delibera del Consiglio SNPA n. 268/25 del 23/01/2025.

Nonostante la comunità scientifica non sia concorde su una metodica standardizzata per la valutazione delle sorgenti areali passive e considerata la difficoltà di adeguata rappresentazione e modellizzazione delle sorgenti di tipo volumetrico e fuggitivo, non è tuttavia possibile escludere a priori queste categorie di sorgenti dalla valutazione di impatto olfattivo.

Sussiste quindi la necessità di stabilire dei criteri di ordine generale utili a formulare valutazioni specifiche che tengano conto delle difficoltà di caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti e, più in generale, che risolvano le criticità applicative degli Indirizzi MASE e delle Linee Guida SNPA approvate con Delibera del Consiglio SNPA n. 268/25 del 23.01.2025.

Considerata la finalità di tutela delle comunità dalle molestie olfattive e il livello di incertezza associato ai modelli di dispersione, si ritiene indispensabile che le valutazioni di impatto olfattivo seguano sempre un approccio cautelativo. Per questa ragione la caratterizzazione delle sorgenti areali passive dovrà essere effettuata di norma mediante campionamento con tecnica del Wind-Tunnel. A seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o dell'adeguamento della normativa tecnica, relativamente allo specifico caso in esame, potranno essere adottati metodi alternativi.

Nel caso delle sorgenti fuggitive, condizione perché queste non siano caratterizzate e considerate nelle simulazioni è che vengano minimizzate attraverso una opportuna progettazione nonché pianificazione della manutenzione preventiva e con l'identificazione ed il monitoraggio sistematico dei punti critici. Il piano di manutenzione e monitoraggio è parte integrante dell'autorizzazione. Ove non disponibili norme tecniche specifiche per il monitoraggio di queste emissioni, potranno utilizzarsi, per quanto compatibili, le norme tecniche emanate in tema di emissioni di composti organici volatili (es. UNI EN 15446, Programma di rilevazione e riparazione delle perdite di trafilamento (LDAR).

9.1.5 Valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto

(rif. Allegato A.1 degli Indirizzi MASE con le specificazioni dell'Allegato 1 alle presenti *Linee Guida Regionali*)

Nell'istanza devono essere descritte le caratteristiche del territorio (dati meteorologici e orografia) e indicata la presenza dei potenziali ricettori che vi insistono e le destinazioni d'uso dello strumento urbanistico vigente.

Per le simulazioni di impatto odorigeno, la scelta del modello di dispersione deve essere orientata rispetto alle seguenti tipologie di modelli: lagrangiani a particelle ed a puff. Modelli di tipo gaussiano, anche evoluto, potranno essere impiegati esclusivamente previa dimostrazione della loro applicabilità rispetto al contesto ambientale di studio ed alle seguenti condizioni:

- Orografia non complessa in tutto il territorio del dominio di simulazione;
- Sommatoria della durata annua delle calme di vento (ovvero delle ore con velocità media del vento $< 0,5 \text{ m/s}$) $< 2\%$ del totale;
- Computo del 98° percentile delle concentrazioni orarie su base annuale assumendo che le concentrazioni nelle ore di calma di vento siano tutte superiori alla soglia di riferimento.

Nel caso di sorgenti olfattive che non presentino caratteristiche di stazionarietà, le valutazioni dovranno tener conto della variabilità di emissione nel tempo: non è ammessa la sostituzione della portata di odore istantanea

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

con il dato medio (ad esempio nel caso di emissioni da allevamento), ma deve essere utilizzato il dato più gravoso.

Analogamente, ove non sia possibile effettuare stime con misure dirette per la caratterizzazione delle sorgenti, le portate di odore dovranno assumersi analoghe a quelle degli scenari più gravosi indicati in letteratura.

Scelte alternative andranno giustificate con l'adozione di misure tecniche, organizzative e/o procedurali che assicurino valori di emissione non superiori a quelli utilizzati nella simulazione.

La base temporale per le simulazioni è quella dell'anno solare o suoi multipli interi. Il documento dovrà indicare il periodo al quale si riferisce lo studio.

9.1.6 Individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene

Il documento di Valutazione Previsionale di Impatto Olfattivo dovrà essere corredato di un protocollo di gestione e monitoraggio delle emissioni odorigene. Il documento dovrà riportare, per ciascuna sorgente, l'indicazione delle modalità utilizzate per la caratterizzazione delle sorgenti ai fini dell'applicazione del modello previsionale e le metodiche da utilizzarsi per il monitoraggio delle emissioni in fase di esercizio. Ove non siano disponibili metodiche ISO, EN o UNI per una specifica sorgente, il proponente dovrà rimettere alla valutazione dell'A.C. un'istruzione operativa con la descrizione delle modalità proposte. Il rispetto del protocollo di gestione e monitoraggio delle emissioni odorigene sarà oggetto di verifica in occasione delle ispezioni effettuate dall'organo di controllo.

9.1.7 Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile (rif. Tabella 2)

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo (espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale), che devono essere rispettati presso i ricettori sensibili, sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite sulla base della classificazione ISTAT delle località e delle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, come descritto precedentemente nella Tabella 2. È richiesto di riportare le curve di isolivello derivanti dalle simulazioni anche su mappe di pianificazione comunale vigente con l'individuazione dei potenziali recettori.

9.1.8 Definizione dei limiti di emissione - QREo

I punti di emissione che costituiscono sorgenti odorigene significative devono essere elencati in un apposito QREo conforme allo schema di Fig. 4 (quadro riassuntivo delle emissioni odorigene).

QREo sorgenti convogliate puntuali ed areali attive				Luogo e data _____ Allegato _____			
Denominazione Punto di emissione	Tipologia emissione	Durata emissione		Concentrazione limite (uo _E /Nmc)	Portata (Nmc/hr)	Flusso di odore	
	Convogliata puntuale o convogliata areale	hr/giorno	giorni/anno			uo _E /hr	uo _E /anno
Timbro e firma gestore							
Timbro e firma tecnico abilitato							

QREo Sorgenti areali passive, volumiche e atipiche				Luogo e data _____ Allegato _____	
Denominazione Punto di emissione	Tipologia emissione	Durata emissione		Portata di odore	
	Areale passiva, volumica o	hr/giorno	giorni/anno	(uo _E /sec)	

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

	atipica			
Timbro e firma gestore				
Timbro e firma tecnico abilitato				

Figura 4. Schemi di QREo per sorgenti areali o puntuali

Il QREo dovrà essere compilato per le voci pertinenti le singole sorgenti e, in merito all'impatto olfattivo, dovrà indicare in particolare:

- Per le sorgenti areali passive, volumiche ed atipiche: la portata di odore (OER) espressa in Unità Odorigene Europee al secondo [ou_E/s];
- Per le sorgenti convogliate ed areali attive: oltre alla portata di odore, anche la concentrazione di odore espressa in Unità Odorigene Europee [ou_E/m^3];

Nel QREo non devono essere incluse le emissioni odorigene classificate come non significative per concentrazione di odore.

La concentrazione delle sostanze chimiche ad impatto odorigeno identificate e di quelle che possono costituire un tracciante del flusso emissivo, ove individuabili, devono invece essere indicate nel QRE.

Si precisa che l'inquinante "Unità Odorigene" non è sostituibile con i Valori Limite di Emissione di singoli composti odorigeni, in quanto questi non possono considerarsi rappresentativi della percezione di odore derivante dal loro effetto sinergico.

I valori di concentrazione o portata di odore caratterizzanti le sorgenti ed utilizzati in input al modello diffusionale devono corrispondere ai valori indicati nel QREo.

9.1.9 Sviluppo ed esiti della procedura

L'autorizzazione, sulla base dell'istruttoria svolta dall'autorità competente sulla documentazione presentata, può prescrivere al gestore:

- Gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, nonché misure aggiuntive (come procedure di controllo e/o gestionali) per i periodi transitori e per gli eventi accidentali;
- I valori limite di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti;
- Gli eventuali monitoraggi da effettuare (sulle fonti oggetto di interventi e, se opportuno, anche su altre fonti);
- L'obbligo di tenere conto delle risultanze di eventuali monitoraggi svolti sulla popolazione dall'Amministrazione Comunale;
- Eventuali specifiche ulteriori modellizzazioni dell'impatto odorigeno;
- L'obbligo del gestore di produrre, secondo precise scadenze, una relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi.

In aggiunta, l'autorizzazione può prevedere valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come "traccianti" di odore.

L'Autorizzazione fissa, per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento e i relativi Valori Limite di Emissione.

Dopo un congruo periodo di monitoraggio (non inferiore ad un anno), l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali segnalazioni e delle attività di controllo/vigilanza svolte, può essere aggiornata per:

- Introdurre, confermare o modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti;

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

- Introdurre/confermare/modificare i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e portata di odore (ou_E/s) da applicare alle fonti;
- Introdurre/confermare/modificare i monitoraggi da effettuare;
- Introdurre modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere per il caso di superamento dei valori applicati alle fonti durante i monitoraggi periodici;
- Prescrivere al gestore di predisporre piani di contenimento delle emissioni odorigene, definendone la tempistica di attuazione.

Nel caso in cui l'autorizzazione preveda le attività di monitoraggio, i passaggi amministrativi richiesti sono:

- a) Un'autorizzazione iniziale in cui si preveda che gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva per il gestore (la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge), mentre i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s) sono solo riferimenti funzionali all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi (il relativo superamento è pertanto un presupposto per modificare gli interventi, senza essere soggetto a sanzioni ai sensi di legge);
- b) Un'autorizzazione in sede di aggiornamento, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche i valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e di portata di odore (ou_E/s), come introdotti e/o modificati e/o confermati, abbiano natura prescrittiva per il gestore (il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge). I valori di concentrazione di odore (ou_E/m^3) e portata di odore (ou_E/s), in tal modo introdotti, modificati o confermati nell'autorizzazione in sede di aggiornamento, non costituiscono valori limite di emissione secondo la definizione dell'articolo 268 del D.lgs. 152/2006 e, pertanto, il relativo superamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 279, comma 2bis, per la violazione delle prescrizioni autorizzative. Per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, trova applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 29 quattordices c. 2 del D.lgs. 152/06.

L'autorizzazione iniziale può altresì prevedere che, ove a seguito del periodo di monitoraggio l'autorità competente comunichi al gestore l'assenza di esigenze di modifica (e la conseguente conferma di tutti gli interventi, valori, monitoraggi, ecc.), gli effetti di cui alla lettera b) si producano automaticamente, senza necessità di aggiornamento del titolo autorizzativo, alla scadenza di tale periodo.

9.2 Procedura semplificata

La procedura semplificata deve contenere, in merito ai contenuti della domanda di autorizzazione, i seguenti elementi:

- Individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene.
- Descrizione della zona e del ciclo produttivo.
- Caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene.
- Misure tecnico/gestionali.

La modulistica da utilizzare in fase di presentazione dell'istanza è riportata in *Allegato 2* alle presenti Linee Guida.

Nelle procedure semplificate, la valutazione del potenziale impatto odorigeno dello stabilimento, alla luce delle caratteristiche del territorio e dei potenziali ricettori, può essere effettuata senza l'utilizzo di un modello di dispersione e la redazione di mappe di impatto, solo se ricorrono le condizioni indicate al paragrafo 6.1.2

In tal caso il gestore, alla luce dell'istruttoria svolta nei termini esposti, descrive le modalità di confinamento delle sorgenti significative, giustificando i casi di eventuale mancato confinamento (assenza di emissioni odorigene significative) e documenta il sistema di trattamento degli effluenti previsti per singolo punto di emissione. Le misure previste, indicate nell'allegato 4, dovranno garantire che l'odore non possa

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sui ricettori esistenti e non pregiudichi il legittimo utilizzo dell'area anche in ragione della prevista pianificazione territoriale.

Pertanto, gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti possono essere individuati senza fare necessariamente riferimento al rispetto dei valori di accettabilità dell'odore presso i ricettori e senza accompagnarsi necessariamente alla fissazione di valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni.

Rimane in tutti i casi ferma, come nella procedura estesa, la facoltà dell'Autorità Competente di prescrivere, nell'autorizzazione, valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) o altre soglie di accettabilità per le sostanze caratterizzate da bassa soglia olfattiva e/o individuate come "tracciante" di odore, nonché di indicare ulteriori prescrizioni in ordine agli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, misure aggiuntive da applicare per i periodi transitori o gli eventi accidentali e monitoraggi da svolgere.

9.3 Procedura mediante relazione di ricognizione

Per i casi di rinnovo/modifica di autorizzazioni di stabilimenti esistenti, qualora sussistano le condizioni indicate al paragrafo 6.1.3, il gestore, presenta una relazione di ricognizione contenente una schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi predisposti al riguardo, in termini ricognitivi di quanto già in essere.

La modulistica da utilizzare in fase di presentazione dell'istanza è contenuta in Allegato 3 alle presenti Linee Guida.

In sede di istruttoria autorizzativa, l'autorità competente ha facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, l'esecuzione di approfondimenti e di verifiche.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

10. Risoluzione di casi critici di molestie olfattive

La seguente procedura è individuata in relazione alle situazioni di segnalazioni di emissioni odorigene, attribuibili ad uno specifico stabilimento o a segnalazioni di disturbo olfattivo generalizzato, ovvero che coinvolgono un'area più o meno estesa per la quale non sia nota la causa delle emissioni.

Tale procedura si fonda sui seguenti principi:

- Economicità. Allo scopo di escludere casistiche facilmente risolvibili o non rilevanti, è necessario effettuare uno screening iniziale (procedimento di screening) da parte dell'Amministrazione Comunale per la verifica della effettiva presenza di una problematica odorigena significativa in termini di frequenza e intensità del disturbo.
- Cooperazione. Nel caso in cui la problematica emersa non sia immediatamente risolvibile nella fase di screening, è necessario attuare la cooperazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, per garantire una corretta conoscenza della situazione critica, la relativa valutazione su tutti i piani (ambientale, sanitario, urbanistico/territoriale, amministrativo, ecc.) ed il raggiungimento di soluzioni condivise e sostenibili (procedimento di attivazione del tavolo tecnico).
- Proporzionalità dell'azione amministrativa: l'autorità competente, nel gestire le situazioni in cui si deve decidere sull'attivazione del riesame o dell'aggiornamento dell'autorizzazione e nel decidere sui tempi del conseguente adeguamento, applica un approccio flessibile e graduale in funzione dei singoli casi, considerando, in tali decisioni, aspetti come il tipo delle prescrizioni sulle emissioni odorigene date dall'autorizzazione in essere (verificando se tali prescrizioni sono assenti, generiche o specifiche e quali oneri di adeguamento sono già stati imposti al gestore), la gravità dell'impatto odorigeno (anche in termini di estensione del territorio e della popolazione esposti), le dinamiche dell'insorgenza di tale impatto (verificando se questo sussista da tempo o sia insorto per modifiche delle modalità di esercizio o per sviluppi dell'assetto territoriale, come nuovi insediamenti residenziali), ecc.
- Il miglioramento continuo della performance. L'attività di controllo sul territorio può costituire strumento propedeutico ad attivare il processo di riesame/aggiornamento delle autorizzazioni che, rilasciate in anni passati, non risultino ad oggi idonee ad assicurare una tutela conforme ai principi dell'articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006; le stesse autorizzazioni oggetto di riesame/aggiornamento sono poi soggette a verifiche ex post per un miglioramento continuo nel percorso di raggiungimento e mantenimento del rispetto degli standard previsti dalla presente Linee Guida.

Si possono individuare le seguenti fasi della procedura.



Figura 5. Schema procedura di gestione in caso di segnalazioni di disturbo olfattivo

10.1 Screening iniziale di significatività da parte dell'Amministrazione Comunale

In presenza di esposti e segnalazioni di disturbo olfattivo, è il Comune, in quanto Autorità Sanitaria Locale ex art. 50 comma 5 D.lgs. 267/2000, nel cui territorio insiste l'impianto che genera le emissioni moleste o, ove questo non sia individuabile, nel quale risiede il maggior numero di esposti al disturbo, che svolge la verifica della effettiva sussistenza del disturbo. Tale attività è effettuata mediante la raccolta per un congruo periodo

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

delle segnalazioni dei cittadini (anche le segnalazioni trasmesse dai cittadini ad altri Enti – organi di controllo, p.g., ...) e attraverso i necessari riscontri (ad esempio mediante sopralluoghi e verbali dei tecnici comunali o della polizia municipale). Questa fase di screening prevede almeno le seguenti fasi:

1. raccolta delle segnalazioni da parte del Sindaco;
2. verifiche in loco con verbale di sopralluogo;
3. verifica permessi e licenze di attività produttive individuate come presumibili sorgenti;
4. verifica possibilità rimozione delle cause (ad esempio, nel caso di abbandono rifiuti o risoluzione malfunzionamenti o guasti ecc).

Qualora dalle verifiche effettuate emergessero irregolarità quali assenza di titoli edilizi ed abilitativi, il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, adotta i provvedimenti del caso. Negli altri casi, il Comune può adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della salute pubblica (per esempio contattare i Gestori delle attività per verificare se il disturbo è causato da malfunzionamenti o avarie che possono essere risolte nel breve periodo, ecc.).

Al termine della fase di screening, il Comune, sulla base dei dati raccolti³, valuterà l'effettiva presenza e significatività del disturbo, potrà chiedere l'attivazione del tavolo tecnico inter-istituzionale ovvero estendere la durata del monitoraggio o chiudere la procedura di screening in quanto il disturbo è risultato occasionale o risolto.

Il tavolo tecnico potrà essere attivato dopo la conclusione della fase di screening che avrà attestato la presenza di segnalazioni significative non immediatamente risolubili.

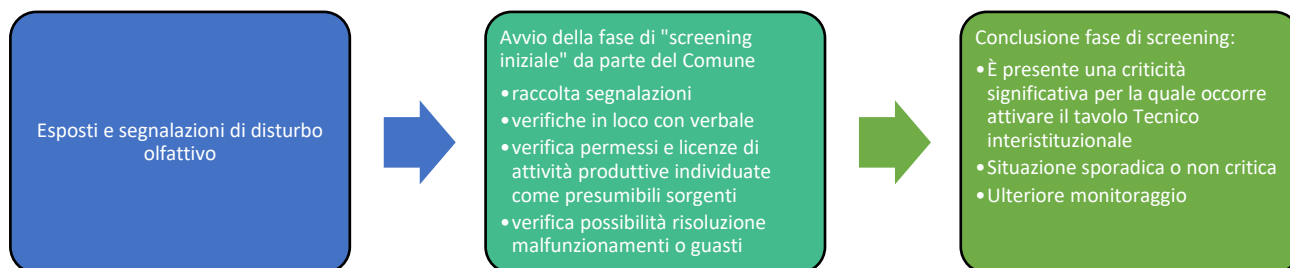


Figura 6. Schema logico procedimento screening iniziale di significatività da parte dell'Amministrazione Comunale

10.2 Fase di istituzione del tavolo tecnico e monitoraggio del disturbo

Se la fase di screening di cui al paragrafo 10.1 evidenzia la necessità di attivare un tavolo tecnico, ne faranno parte l'Amministrazione Comunale (che assumerà il ruolo di coordinatore, in quanto Autorità Sanitaria Locale ex art. 50 comma 5 D.lgs. 267/2000) e gli enti a vario titolo coinvolti, che potranno essere (elenco non esaustivo): i Servizi regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali delle attività produttive potenzialmente coinvolte, l'Amministrazione Provinciale, il Dipartimento Provinciale ASL, il Distretto ARPA territorialmente competente, l'ARAP, i Consorzi di Bonifica, VVF, Forze dell'Ordine, ecc. Al tavolo può essere chiamato a partecipare il Gestore o i Gestori delle attività produttive che potrebbero costituire le sorgenti delle emissioni odorigene, se individuate, o di quelle ricadenti nell'area oggetto di segnalazioni. Le attività che

³ Le segnalazioni che il Sindaco riceve dalla popolazione devono essere *verificate* (a tal fine il Sindaco può inviare il dipendente dell'Ufficio Tecnico o la Polizia Municipale, i quali, con verbale, accertano la pertinenza, l'affidabilità ed eventualmente l'attribuzione a specifica sorgente).

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

ciascun soggetto, a vario titolo coinvolto nell'attività del tavolo, dovrà svolgere saranno definite di volta in volta in base alla specifica situazione.

Qualora, dall'attività di monitoraggio iniziale svolta dal Comune, sia stato possibile individuare la presunta sorgente del disturbo in uno o più attività produttive, occorre verificare se le criticità siano imputabili a violazioni delle prescrizioni gestionali o impiantistiche dell'autorizzazione e/o al mancato rispetto dei valori limite autorizzati; in tal caso, il tavolo rimetterà gli atti alle rispettive autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Se il disturbo olfattivo è stato causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, il tavolo individuerà eventuali proposte prescrittive da suggerire all'autorità competente, eventualmente sulla base di una procedura di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione.

Se il disturbo olfattivo non è causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti o se lo screening iniziale del Comune non ha consentito di individuare con ragionevole certezza le potenziali sorgenti di disturbo, si possono attuare le seguenti azioni:

1. Prescrivere un periodo di monitoraggio della percezione del disturbo olfattivo secondo la metodologia indicata in allegato A.3 agli Indirizzi MASE, e nello specifico mediante questionari da far compilare alla popolazione residente, monitoraggio in campo mediante panel di esaminatori e/o monitoraggio sistematico mediante rilevazione delle segnalazioni da parte della popolazione residente. Nel caso il tavolo scelga quest'ultima modalità, da privilegiare solo quando sia accertata una situazione di criticità per la cui risoluzione sia indispensabile la gestione di un numero elevato di comunicazioni, il tavolo tecnico potrà valutare il ricorso ad applicativi informatici (a titolo di esempio l'applicativo "Nose" - Network for Odour Sensitivity, le cui modalità operative sono dettagliate in Allegato 5 alla presente Linee Guida).

Nell'ambito di tale attività conoscitiva possono emergere situazioni critiche (per esempio dovute a particolari assetti e sviluppi urbanistici, come ad esempio abusi edilizi), nelle quali gli interventi previsti dalle norme sanitarie e dalle norme urbanistico/territoriali sono prioritari e di più immediata esecuzione rispetto agli interventi tecnico-impiantistici oggetto di prescrizione in sede di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione. In tal caso l'adozione dei provvedimenti specifici è rimessa alle rispettive autorità competenti.

Le attività di gestione rapporti con i cittadini, illustrazione indagine, raccolta segnalazioni, salvaguardia privacy, esecuzione tecnica ed elaborazione, ecc. saranno coordinate dal Comune nel quale insiste l'impianto che genera le emissioni moleste o, ove questo non sia individuabile, nel quale risiede il maggior numero di esposti al disturbo.

I risultati di tale indagine devono riportare il numero degli episodi/mese attribuibili a fonti connesse ad uno o più stabilimenti produttivi.

2. Se dal monitoraggio emergesse che è possibile associare ad una o più attività produttive un numero di ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, superiore al 2% rispetto all'intero periodo di monitoraggio:
 - i. si può passare alla fase della verifica dell'impatto olfattivo, oppure
 - ii. si può avviare direttamente il processo di riesame/aggiornamento dell'autorizzazione (finalizzato all'adozione di un Piano di gestione degli odori).
3. Se dal monitoraggio emergesse che è possibile associare ad una o più attività produttive un numero di ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, prossimo al 2% rispetto all'intero periodo di monitoraggio, le autorità possono prevedere la ripetizione del monitoraggio in un tempo successivo. Ciò può avvenire, per esempio, nel caso in cui il gestore dell'attività produttiva individuata come presunta sorgente adotti interventi migliorativi già

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

programmati rispetto alle emissioni odorigene (con ripetizione del monitoraggio dopo la realizzazione degli interventi).

4. Se dal monitoraggio emergesse che è possibile associare ad una o più attività produttive un numero di ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, inferiore al 2% rispetto all'intero periodo di monitoraggio, il tavolo potrà decidere di prolungare il monitoraggio secondo l'allegato A.2 oppure chiudere il procedimento.

La decisione di procedere con tali soluzioni è sempre assunta, come premesso, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa. Nell'ambito di tali soluzioni, la scelta di cui al punto n. 2.ii è assunta in via residuale rispetto alla scelta n. 2.i (che rappresenta l'opzione prioritaria) ed è modulata se e nella misura in cui le criticità e le soluzioni impiantistico/gestionali risultino di più semplice accertamento e individuazione fin da questa prima fase conoscitiva dell'approccio alla situazione critica.

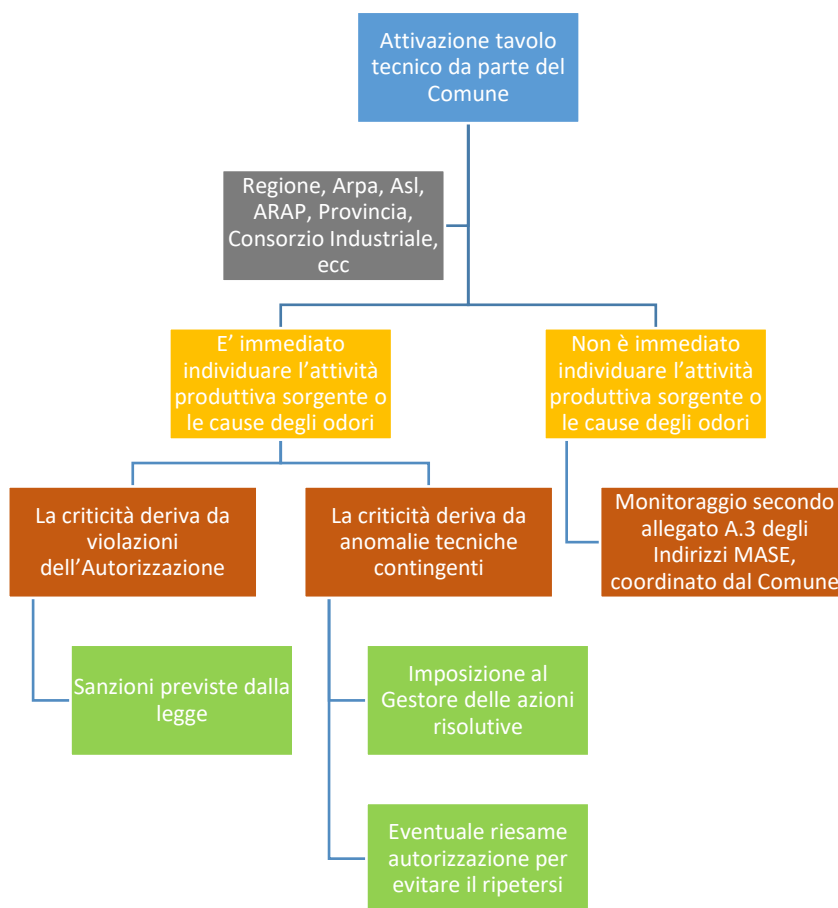


Figura 7. Schema logico procedura di attivazione del Tavolo Tecnico da parte dell'Amministrazione Comunale

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

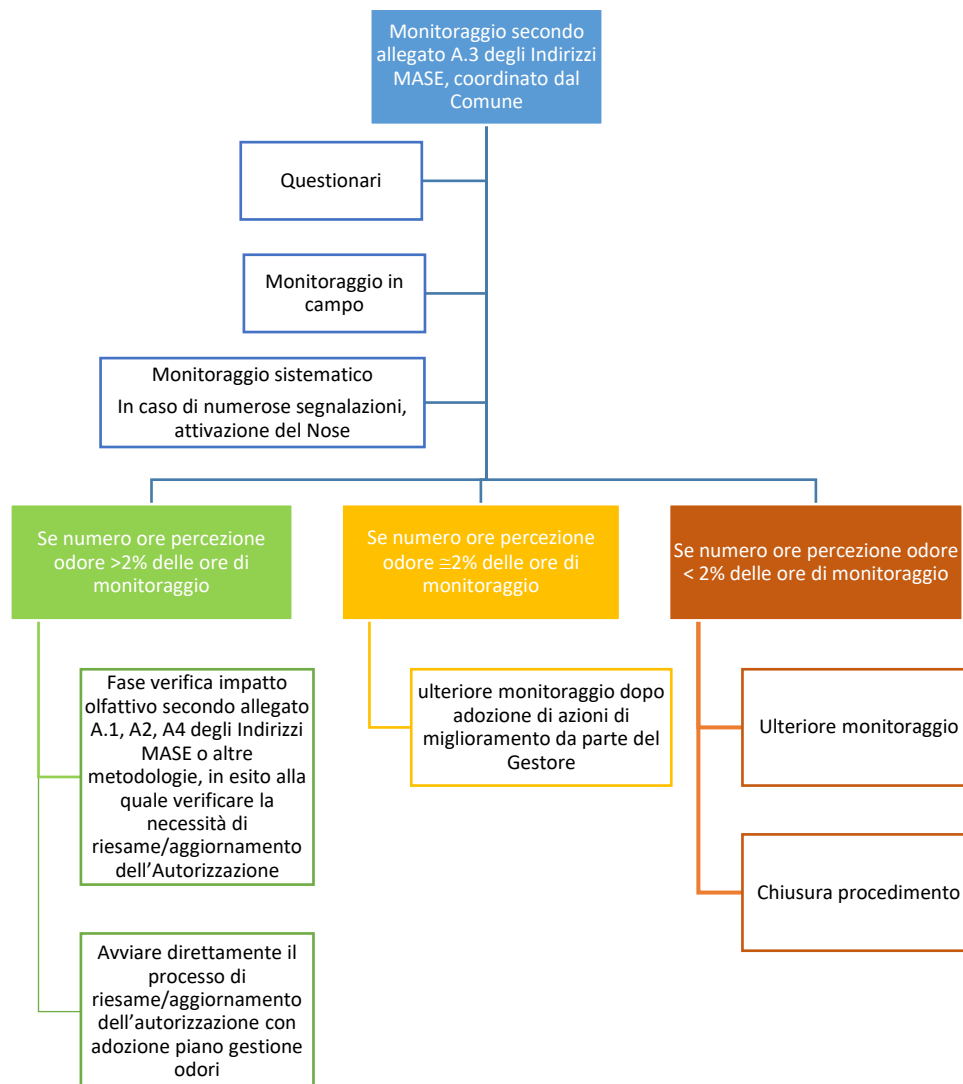


Figura 8. Schema decisionale in seguito a monitoraggio secondo allegato A.3 agli Indirizzi MASE

10.3 Fase della verifica dell'impatto olfattivo.

La verifica dell'impatto odorigeno può prevedere:

- l'applicazione della modellistica descritta nell'allegato A.1 degli Indirizzi MASE;
- l'attività di controllo mediante la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene descritta nell'allegato A.2 degli Indirizzi MASE;
- la determinazione analitica delle specie chimiche presenti nelle emissioni nelle differenti condizioni stagionali e di marcia, seguendo le indicazioni contenute nell'allegato A.4 degli Indirizzi MASE; tale determinazione si effettua se ritenuto necessario dalle conclusioni del periodo di monitoraggio.
- A complemento delle tecniche descritte negli allegati A.1, A.2 e A.4 degli Indirizzi MASE, possono essere utilizzate, in tale fase, altre metodologie per la rilevazione dell'odore (per esempio, il monitoraggio in campo tramite un panel di esaminatori, c.d. "field inspection") e/o strumenti per il monitoraggio in continuo (per esempio, la tecnica IOMS Instrumental Odour Monitoring System, descritta nell'allegato A.5 degli Indirizzi MASE).

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Inoltre, in caso di avvenuto svolgimento del monitoraggio del disturbo secondo l'allegato A.3, qualora sia stata identificata la sorgente di disturbo, come ulteriore approfondimento è facoltà del tavolo tecnico richiedere l'esecuzione di uno studio modellistico, condotto da tecnici in possesso di competenze adeguate, sul periodo coincidente con tale monitoraggio, al fine di effettuare la comparazione della distribuzione spaziale delle ricadute del modello di impatto olfattivo con le segnalazioni della popolazione residente, secondo le modalità indicate nell'allegato A.3 degli Indirizzi MASE.

L'esecuzione di tutte le fasi dell'indagine (olfattometrica, chimica e/o modellistica) deve essere svolta dal gestore attraverso tecnici competenti ed i risultati intermedi ottenuti devono essere riepilogati in un'unica relazione finale.

Nel caso in cui la verifica abbia previsto la simulazione modellistica secondo i criteri dell'allegato A.1 e le indicazioni del presente regolamento, l'indagine deve contenere tutti gli elementi indicati nel paragrafo 13 dell'allegato A.1 degli Indirizzi MASE ed in particolare una mappa di impatto in cui siano riportate le linee di iso-concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile, espresse in ouE/m^3 , come avviene nella procedura estesa di istruttoria, in modo da permettere un confronto con i valori di accettabilità della tabella 3.



Figura 9. Modalità di verifica dell'impatto olfattivo. Le tecniche da utilizzare sono individuate dal tavolo tecnico

All'esito di tale verifica dell'impatto olfattivo:

- Se risultano rispettati i “valori di accettabilità” della tabella 2 presso i ricettori sensibili, si provvede se necessario ad aggiornare l'autorizzazione (modifica), eventualmente esplicitando le soluzioni impiantistico/gestionali, le portate di odore, ecc. che, alla luce della simulazione numerica effettuata, hanno già dimostrato di assicurare il rispetto di tali “valori di accettabilità”.
- Se invece non risultano rispettati i “valori di accettabilità” della tabella 2 presso i ricettori sensibili, si provvede ad attivare il processo di riesame dell'autorizzazione.

La decisione di procedere con tali soluzioni è sempre assunta, come premesso, nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

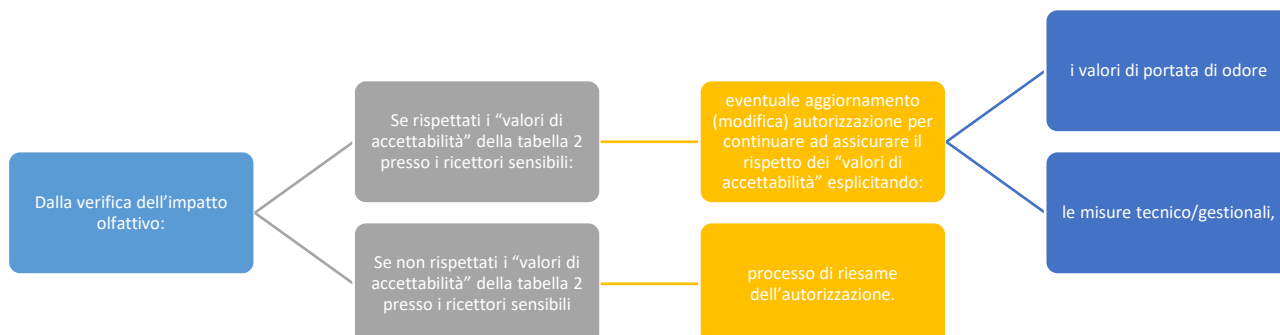


Figura 10. Schema decisionale sulla base degli esiti della verifica dell'impatto olfattivo

10.4 Fase di riesame dell'autorizzazione.

Il processo di riesame dell'autorizzazione si svolge, in primo luogo, sulla base del materiale istruttorio formatosi nelle fasi di approccio, monitoraggio, indagine e verifica di cui sopra e prevede l'adozione, a cura del gestore, di un Piano di gestione degli odori contenente gli interventi impiantistico/gestionali da realizzare, nonché i tempi e le modalità di adeguamento (Piano da approvare nell'ambito del processo di riesame).

La decisione sui tempi e sulle modalità di adeguamento è sempre assunta nel rispetto del principio della proporzionalità dell'azione amministrativa.

Per installazioni che siano state in precedenza sottoposte a procedimento di VIA, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 28 cc. 6 e 7 del D.lgs. 152/06, l'Autorità Competente CCRVIA può disporre l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale nei termini indicati al comma. 7 dell'art. 28 del D.lgs. 152/06.

10.5 Fase successiva all'adeguamento

Il miglioramento continuo della performance, anche dopo il riesame autorizzativo e l'adeguamento, è assicurato dalla natura dinamica delle autorizzazioni esitate dal riesame (che possono anche prevedere un sistema di monitoraggi e successive relazioni per verificare ed eventualmente aggiornare gli interventi prescritti), nonché, su un piano più generale, dai controlli che l'autorità stabilisca autonomamente di condurre sul rispetto del Piano di gestione degli odori e delle prescrizioni autorizzative.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 1 – Procedura estesa: contenuti della documentazione

Contenuti della domanda di autorizzazione

➤ Descrizione ciclo produttivo

1.1. Descrizione attività

1.2. Materiali solidi odorigeni				
Tipologia	Capacità massima stoccaggio	Tipologia stoccaggio	Durata stoccaggio	Modalità di gestione Impatto odorigeno

1.3. Materiali liquidi odorigeni				
Tipologia	Capacità massima stoccaggio	Tipologia stoccaggio	Durata stoccaggio	Modalità di gestione Impatto odorigeno

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

1.4. Materiali gassosi odorigeni

Tipologia	Capacità massima stoccaggio	Tipologia stoccaggio	Durata stoccaggio	Modalità di gestione Impatto odorigeno

➤ Descrizione della zona

1.5. Inquadramento dell'attività

Ubicazione attività	
Coordinate	

1.6. Inquadramento area potenzialmente impattata (ricaduta ≥ 1 OUe/mc)

Densità abitativa e numero di persone esposte	
Presenza ordinaria di persone	☐ Continua ☐ Saltuaria/Stagionale
Presenza di aree di pregio, beni storico-architettonici ambientali e paesistici	
Destinazione d'uso prevalente del territorio	

1.7 Ricettori

Denominazione	Coordinate	Classificazione territoriale		Altamente sensibile (Ospedali, Case di cura, Ospizi, Asili, Scuole, ...)	Classe di sensibilità del recettore (rif. tab. 2)
		1° livello – Basi territoriali ISTAT (*)	2° livello – ZTO comunale		
				☐	
				☐	
				☐	
				☐	

(*) Nelle basi territoriali ISTAT, le località sono distinte come segue:

- 1 – Centro abitato
- 2 – Nucleo abitato
- 3 – Località produttiva
- 4 – Case sparse

<https://gisportal.istat.it/IstatViewer/>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

➤ Individuazione delle fonti di emissione odorigene

1.8. Sorgenti odorigene	
N° sorgenti puntuali	
N° sorgenti areali attive	
N° sorgenti areali passive	
N° sorgenti volumetriche	

Riportare i dati descrittivi per ognuna delle sorgenti identificate compilando per ciascuna la tabella corrispondente alla specifica tipologia:

1.9. Sorgente puntuale/areale attiva	
Denominazione	
Coordinate	
Modalità di caratterizzazione	☐ Misura olfattometrica ☐ Chimica ☐ Dati Letteratura ☐ Altro
Altezza emissione	
Area sezione di sbocco	
Temperatura	
Velocità emissiva	
Portata effluente [Nm ³ /h]	
Concentrazione di odore [ou _E /m ³]	
Portata di odore [ou _E /s]	
Frequenza e durata episodi emissivi (giornaliera, settimanale, mensile, occasionale/periodica)	

1.10 Sorgente areale passiva	
Denominazione	
Coordinate vertici (centro se circolare)	
Modalità di caratterizzazione	☐ Misura olfattometrica ☐ Chimica ☐ Dati Letteratura ☐ Altro
Superficie emissiva	
Altezza rilascio	
Concentrazione di odore [ou _E /m ³]	
OER – Portata di odore [ou _E /s]	
SOER - Portata superficiale di odore [ou _E /m ² s]	
Frequenza e durata episodi emissivi (giornaliera, settimanale, mensile, occasionale/periodica)	

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

1.11. Sorgente volumetrica o atipica	
Denominazione	
Coordinate vertici (centro se circolare)	
Modalità di caratterizzazione	☐ Misura olfattometrica ☐ Chimica ☐ Dati Letteratura ☐ Altro
Volume sorgente	
Altezza emissione	
Portata effluente [Nm ³ /h]	
Concentrazione di odore [ou _E /m ³]	
Portata di odore [ou _E /s]	
Attività giornaliera	
Attività settimanale	
Attività mensile	
Attività occasionale/periodica	

➤ Caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti di emissione

Illustrare le modalità utilizzate di caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emissive individuate per associare a tali fonti concentrazioni di odore (ou_E/m³) e/o portate di odore (ou_E/s). Qualora non risulti possibile ottenere misure in olfattometria dinamica in impianti equivalenti, i valori possono essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo.

In particolare, ou_E/m³ e ou_E/s sono rispettivamente, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725 e secondo i criteri ivi previsti, le unità di misura della concentrazione di odore e della portata di odore.

➤ Dati meteo

1.12. Dati meteorologici	
Dominio temporale	
Fonte dati	
Modello meteorologico	

➤ Modello di dispersione

Indicare le caratteristiche del modello di dispersione i cui requisiti specifici devono essere conformi a quanto riportato in **allegato A.1** degli Indirizzi MASE per la stima dell'impatto olfattivo provocato sui ricettori sensibili nell'ambito del dominio spaziale di simulazione, con la conseguente redazione di mappe di impatto.

1.13. Modello dispersione	
Stazionarietà	☐ Stazionario ☐ Non stazionario (<u>da giustificare relazionando ai sensi del paragrafo 9.1.5</u>)
Tipologia	☐ Lagrangiano ☐ Gaussiano ☐ Altro:
Calme di vento	☐ Trattate ☐ Non trattate

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo, sulla base dei requisiti dell'allegato A.1, si considerano tutte le sorgenti di emissione significative presenti nello stabilimento. In generale, si considerano significative le sorgenti per cui la portata di odore sia maggiore di 500 ou_E/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ou_E/m³ indipendentemente dalla portata volumetrica emessa. L'esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che giustifichino la scelta. Al riguardo, un insieme di sorgenti può essere ritenuto trascurabile se corrispondente ad un rateo emissivo di odore inferiore al 10% di quello complessivo dello stabilimento e comunque contemporaneamente non superiore a 500 ou_E/s. Resta ferma la possibilità dell'autorità competente di richiedere l'inserimento di sorgenti sotto la soglia nella modellizzazione (per esempio, nei casi in cui il numero di sorgenti sotto la soglia risulti rilevante). In ogni caso deve essere data evidenza, almeno in forma riassuntiva tabellare, di tutte le fonti di emissione odorigena presenti nello stabilimento, indipendentemente dal relativo inserimento nella modellazione.

➤ Individuazione degli interventi sulle fonti di emissione odorigena

Dettagliare le misure previste per ognuna delle sorgenti significative identificate:

1.14. Interventi sulle fonti proposti dal gestore **	
Sorgente emissiva	
Misure gestionali	
Misure di mitigazione	
Monitoraggi proposti	

** Il gestore assicura nella domanda che, avendo valutato il potenziale impatto odorigeno che si avrà sul territorio e valutate le caratteristiche delle emissioni e delle prestazioni dei sistemi di abbattimento, siano adottati gli idonei interventi da realizzare sulle fonti, vale a dire sia effettuato ove necessario il relativo confinamento (giustificando i casi di eventuale mancato confinamento), sia scelto il sistema di trattamento degli effluenti per singolo punto di emissione e siano fissati i valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni.

A fini della valutazione del rispetto dei valori dell'accettabilità dell'impatto olfattivo presso i recettori sensibili, la simulazione deve tener conto di tutte le fonti significative identificate.

➤ Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso i ricettori sensibili

1.15. Risultati simulazione			
Denominazione Ricettore	Concentrazione di odore (arrotondato alla prima cifra decimale) [ou _E /m ³]	Concentrazione di odore *** (arrotondato all'intero più vicino) [ou _E /m ³]	Limiti applicabili [ou _E /m ³]

*** Concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale, impiegando un peak to mean di 2,3. Nel rispetto della LG SNPA 34/2021, ai fini del confronto, i valori di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile dovranno essere espressi in numeri interi ovvero tenere conto dell'arrotondamento al numero di decimali del valore di accettabilità corrispondente alla classe di sensibilità del ricettore. Per questa ragione, i valori simulati dal modello andranno arrotondati all'intero più vicino.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 2 – Procedura semplificata: Contenuti della documentazione

➤ Descrizione ciclo produttivo

2.1. Descrizione attività

2.2. Materiali solidi odorigeni				
Tipologia	Capacità massima stoccaggio	Tipologia stoccaggio	Durata stoccaggio	Modalità di gestione Impatto odorigeno

2.3. Materiali liquidi odorigeni				
Tipologia	Capacità massima stoccaggio	Tipologia stoccaggio	Durata stoccaggio	Modalità di gestione Impatto odorigeno

2.4. Materiali gassosi odorigeni				
Tipologia	Capacità massima stoccaggio	Tipologia stoccaggio	Durata stoccaggio	Modalità di gestione Impatto odorigeno

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

--	--	--	--	--

➤ Descrizione della zona

2.5. Inquadramento dell'attività	
Ubicazione attività	
Coordinate	

2.6. Inquadramento area potenzialmente impattata	
Densità abitativa e numero di persone esposte	
Continuità occupazionale	☐ Continua ☐ Saltuaria/Stagionale
Presenza di aree di pregio, beni storico-architettonici ambientali e paesistici	
Destinazione d'uso prevalente del territorio	

2.7. Ricettori					
Denominazione	Coordinate	Classificazione territoriale		Altamente sensibile (Ospedali, Case di cura, Ospizi, Asili, Scuole, ...)	Classe di sensibilità del recettore (rif. tab. 2)
		1° livello – Basi territoriali ISTAT (*)	2° livello – ZTO comunale		
				☐	
				☐	
				☐	
				☐	
				☐	

(*) Nelle basi territoriali ISTAT, le località sono distinte come segue:

- 1 – Centro abitato
- 2 – Nucleo abitato
- 3 – Località produttiva
- 4 – Case sparse

<https://gisportal.istat.it/IstatViewer/>

➤ Individuazione delle fonti di emissione odorigena

2.8. Sorgenti odorigene	
N° sorgenti puntuali	
N° sorgenti areali attive	
N° sorgenti areali passive	

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

N° sorgenti volumetriche	
--------------------------	--

Riportare i dati descrittivi per ognuna delle sorgenti identificate compilando per ciascuna la tabella corrispondente alla specifica tipologia:

2.9. Sorgente puntuale/areale attiva	
Denominazione	
Coordinate	
Modalità di caratterizzazione	☐ Misura olfattometrica ☐ Chimica ☐ Dati Letteratura ☐ Altro
Altezza emissione	
Area sezione di sbocco	
Temperatura	
Velocità emissiva	
Portata effluente [Nm ³ /h]	
Concentrazione di odore [ou _E /m ³]	
Portata di odore [ou _E /s]	
Frequenza e durata episodi emissivi (giornaliera, settimanale, mensile, occasionale/periodica)	

2.10. Sorgente areale passiva	
Denominazione	
Coordinate vertici (centro se circolare)	
Modalità di caratterizzazione	☐ Misura olfattometrica ☐ Chimica ☐ Dati Letteratura ☐ Altro
Superficie emissiva	
Altezza rilascio	
Concentrazione di odore [ou _E /m ³]	
OER – Portata di odore [ou _E /s]	
SOER - Portata superficiale di odore [ou _E /m ² s]	
Frequenza e durata episodi emissivi (giornaliera, settimanale, mensile, occasionale/periodica)	

2.11. Sorgente volumetrica o atipica	
Denominazione	
Coordinate vertici (centro se circolare)	
Modalità di caratterizzazione	☐ Misura olfattometrica

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

	☐ Chimica ☐ Dati Letteratura ☐ Altro
Volume sorgente	
Altezza emissione	
Portata effluente [Nm ³ /h]	
Concentrazione di odore [ou _E /m ³]	
Portata di odore [ou _E /s]	
Attività giornaliera	
Attività settimanale	
Attività mensile	
Attività occasionale/periodica	

➤ Caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti di emissione

Illustrare le modalità utilizzate di caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emissive individuate per associare a tali fonti concentrazioni di odore (ou_E/m³) e/o portate di odore (ou_E/s). Qualora non risulti possibile ottenere misure in olfattometria dinamica in impianti equivalenti, i valori possono essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo.

In particolare, ou_E/m³ e ou_E/s sono rispettivamente, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725 e secondo i criteri ivi previsti, le unità di misura della concentrazione di odore e della portata di odore.

➤ Individuazione degli interventi sulle fonti di emissione odorigena

Dettagliare le misure previste per ognuna delle sorgenti significative identificate:

2.12. Interventi sulle fonti proposti dal gestore (**)	
Sorgente emissiva	
Misure gestionali	
Misure di mitigazione	
Monitoraggi proposti	

****** Il gestore assicura nella domanda che, avendo valutato il potenziale impatto odorigeno che si avrà sul territorio e valutate le caratteristiche delle emissioni e delle prestazioni dei sistemi di abbattimento, siano adottati gli idonei interventi da realizzare sulle fonti, vale a dire sia effettuato ove necessario il relativo confinamento (giustificando i casi di eventuale mancato confinamento), sia scelto il sistema di trattamento degli effluenti per singolo punto di emissione e siano fissati i valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni.

A fini della valutazione del rispetto dei valori dell'accettabilità dell'impatto olfattivo presso i recettori sensibili, la simulazione deve tener conto di tutte le fonti significative identificate.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 3 – Relazione di ricognizione: Contenuti della documentazione

3.1. Descrizione attività

--

3.2. Ubicazione attività

(Riportare la descrizione dell'ubicazione dell'attività svolta)

Inquadramento territoriale e possibili recettori

(inserire planimetria con l'indicazione dei recettori entro un raggio di 500 m)

Recettori

(Inserire tabella descrittiva di tutti i recettori entro 500 m, secondo il format seguente)

Sigla recettore	Descrizione recettore (attività industriale, abitazione, scuola, ecc)	Distanza dal confine dello stabilimento

Riportare i dati descrittivi per ognuna delle sorgenti identificate compilando per ciascuna la tabella seguente:

3.3. Identificazione sorgenti	
Denominazione sorgente	
Tipologia Emissione (diffusa, areale, convogliata)	
Sistemi di abbattimento presenti	
Misure di mitigazione dell'impatto olfattivo	
Concentrazioni massime stimate di ou_E/Nm^3	
Portata di odore ou_E/s	
Frequenza Emissione (h24, settimanale, mensile, periodica, occasionale)	
Misure di gestione dei malfunzionamenti	
Variazione rispetto emissioni autorizzate	
Altro	

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 4 – Requisiti tecnico-gestionali per l'ammissione alla procedura semplificata

A. Premessa

Nel presente allegato sono riportati i requisiti da adottare per minimizzare le emissioni odorigene, in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, attraverso un basso livello di emissione di inquinanti, che possa consentire di ritenere rispettate le soglie di accettabilità presso il recettore senza una valutazione estesa, laddove il contesto territoriale lo consenta (condizioni par. 6.1.2).

Occorre che il gestore adotti le misure tecniche indicate alla successiva lettera B, che traggono origine dal DPR 59/2013 e nello specifico dai paragrafi "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale", nonché dalla Linea Guida SNPA *Emissioni Odorigene: Elementi Di Riferimento E Approcci Metodologici Per Il Monitoraggio* approvata con Delibera del Consiglio SNPA n.268/25 del 23.01.2025. I suddetti interventi devono essere sempre accompagnati dagli accorgimenti gestionali indicati alla lettera C volti a preservare nel tempo l'efficienza delle azioni poste in essere. Infine occorre predisporre ed attuare un Piano di Gestione degli odori come indicato alla lettera D, desunto dalle conclusioni sulle BAT.

In aggiunta a quanto sopra, alla lettera E sono indicate le misure specifiche per alcune tipologie di impianto.

B. Interventi di carattere generale da applicarsi alle sorgenti

In linea generale, per tutte le tipologie di impianto, la minimizzazione delle emissioni odorigene richiede che si adottino i seguenti accorgimenti tecnici:

- Confinamento di tutte le sorgenti odorigene significative, inclusi:
 - stoccaggio in contenitori aperti o in;
 - aree di lavorazione e di produzione;
 - apparecchiature compresi nastri trasportatori e tramogge;
 - impianti di trattamento fanghi soggetti ad autorizzazione.
- Idonea aspirazione dell'aria dei locali confinati di cui al punto precedente. Le aperture dei locali devono essere di norma mantenute chiuse. Nel caso in cui siano inevitabili frequenti accessi, le porte dei locali confinati contenenti sorgenti odorigene significative devono essere allarmate e/o dotate di chiusura rapida automatizzata.
- Convogliamento degli sfiati dei serbatoi contenenti sostanze odorigene verso idoneo sistema di abbattimento.
- Tempi di stazionamento brevi che evitino insorgenza di emissioni odorigene e applicazione del criterio FIFO per il deposito di rifiuti o altri materiali putrescibili (fanghi, effluenti, materie prime, ecc.) che comunque dovranno essere detenuti in cassoni o vasche coperti e a tenuta.

C. Sistemi di abbattimento da installare sulle emissioni convogliate

L'aria proveniente dall'aspirazione di sorgenti odorigene significative deve essere opportunamente trattata mediante sistemi di abbattimento adeguatamente dimensionati e specifici per la tipologia di emissione.

I più comuni sistemi di abbattimento sono indicati nel DPR 59/2013 e nella Linea Guida SNPA *Emissioni Odorigene: Elementi Di Riferimento E Approcci Metodologici Per Il Monitoraggio* approvata con Delibera del Consiglio SNPA n.268/25 del 23.01.2025: biofiltri, impianti di adsorbimento (es. carbone attivo), di assorbimento (es. scrubber), ossidatori termici, ecc.

Per le caratteristiche tecniche, si rimanda a quanto previsto dal DPR 59/2013 e alla Linea Guida SNPA *Emissioni Odorigene: Elementi Di Riferimento E Approcci Metodologici Per Il Monitoraggio* approvata con Delibera del Consiglio SNPA n.268/25 del 23.01.2025; per i biofiltri, si rimanda al paragrafo F.2.2 che trova applicazione per tutti i biofiltri indipendentemente dal processo produttivo al quale sono applicati. Nel caso di

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

utilizzo di tecnologie innovative dovrà essere prodotta evidenza tecnica dell'efficacia ed adeguatezza al caso specifico mediante idonea documentazione tecnica.

D. Accorgimenti gestionali minimi

In linea generale, per tutte le tipologie di impianto, la minimizzazione delle emissioni odorigene richiede che si adottino i seguenti accorgimenti gestionali:

- L'impianto deve adottare sistemi gestionali documentati di controllo delle emissioni fugghitive, mediante verifica periodica della tenuta dei sistemi di aspirazione, connessione e regolazione, come valvole, flange, ecc.
- In caso di utilizzo di scrubber, occorre che lo stesso sia dotato almeno di:
 - Misuratori di perdite di carico con allarme;
 - Sistemi automatici di spurgo dell'acqua di scrubbing, che garantiscano che la stessa abbia concentrazioni idonee a garantire l'abbattimento;
 - Demister.
- Per il biofiltro, si rimanda alle procedure di manutenzione indicate per gli impianti di compostaggio e bioessiccazione (punto F.2.2), che trovano applicazione per i biofiltri posti a presidio di emissioni provenienti da qualunque impianto;
- I sistemi di adsorbimento come i carboni attivi devono essere provvisti di misuratore di perdite di carico con allarme. Occorre inoltre adottare procedure di verifica documentata dello stato di saturazione, allo scopo di garantirne l'efficienza di abbattimento.
- Tutti i dispositivi di abbattimento devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione indicate nei rispetti libretti di uso e manutenzione. Le attività di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, tenuto a disposizione degli enti di controllo.

E. Piano di Gestione degli odori (desunto dalle BATc)

Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odore, occorre predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:

- Individuazione di tutte le sorgenti odorigene che caratterizzano l'impianto nel suo complesso, attraverso le seguenti attività:
 - riportare una descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);
 - identificare tutte le sorgenti odorigene in impianto (convogliate, diffuse areali attive e/o passive, fugghitive) e la loro individuazione in planimetria;
 - la definizione dei tempi e della durata di funzionamento degli impianti, l'eventuale caratterizzazione chimico fisica dell'emissione, altre informazioni del caso;
 - procedere, se richiesto dall'A.C. alla caratterizzazione delle sorgenti emmissive con l'attribuzione di un valore di portata di odore (espresso in ou_E/s) e di concentrazione (espresso in uo_E/m^3).

Nel caso di impianti nuovi o di nuove sezioni di trattamento in impianti esistenti, tali valori potranno essere ricavati preferibilmente da misure di concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecnologie, dai dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

per ogni tipologia di sorgente dovrà essere svolto il campionamento secondo le specifiche modalità previste dalle guide tecniche:

- un protocollo contenente azioni appropriate e scadenze;
- un protocollo di monitoraggio degli odori, che può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori;
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze;
- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurare/valutare l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione;
- un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.

Il piano di Gestione degli odori costituisce BATc per determinate tipologie di installazioni (trattamento rifiuti, industria alimentare ecc) pertanto in tali casi è cogente. Tale strumento potrà essere previsto in sede istruttoria/autorizzativa anche per altre attività in base valutazioni specifiche eseguite dall'A.C..

F. Requisiti specifici per tipologie impiantistiche

F.1. Requisiti specifici minimi per impianti di PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

In aggiunta alle indicazioni di cui ai paragrafi B, C, D, E, per gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso occorre applicare i seguenti specifici accorgimenti tecnici:

→ Tutte le emissioni odorigene (comprese quelle emesse in fase di carico del conglomerato bituminoso sugli automezzi e di carico dei serbatoi di bitume) devono essere sempre convogliate e trattate mediante sistema di abbattimento dei composti organici (es. mediante sistema di post-combustione, ovvero impiego degli stessi nell'alimentazione del bruciatore del cilindro essiccatore se lo stesso garantisce idonei tempi di permanenza ad alta temperatura, e/o carbone attivo, qualora le temperature di esercizio siano compatibili con tale presidio depurativo o altro sistema di abbattimento idoneo).

F.2. Requisiti specifici minimi per impianti di COMPOSTAGGIO E BIOESSICCAZIONE

F.2.1. Circuito aspirazione aria

Occorre garantire un idoneo numero di ricambi d'aria affinché il processo sia aerobico e si mantenga un'adeguata depressione delle sezioni di trattamento a cui sono associate le principali emissioni odorigene.

Laddove applicabili, occorre garantire il rispetto delle norme regionali vigenti come la DGR 400/2004 *“Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”*.

Si richiamano le indicazioni del DM 29/01/2007 che si ritengono pertinenti:

MTD (DM 29/01/2007)

Deve essere garantito un numero di ricambi d'aria/ora uguale o superiore rispettivamente a 3 sia per le zone di stoccaggio e pretrattamento, capannoni di contenimento di reattori chiusi, sia nei capannoni per la biostabilizzazione accelerata in cumulo/andana liberi. Per gli edifici deputati a processi dinamici e con presenza non episodica di addetti devono essere previsti almeno 4 ricambi/ora. Per le sezioni di maturazione finale, laddove allestite al chiuso, il numero minimo di ricambi/ora è pari a 2.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Al fine di garantire l'annullamento delle molestie olfattive connesse all'immissione nell'ambiente delle arie aspirate dalle diverse sezioni, laddove viene previsto l'allestimento di edifici od ambienti chiusi, va previsto un impianto di trattamento dell'aria che comprenda:

- sezione ventilante di aspirazione;
- aspirazione e canalizzazione delle arie esauste per l'invio al sistema di abbattimento degli odori; le portate d'aria aspirate dai vari comparti operativi dovranno essere indicativamente pari a:
 - ✓ zona di ricezione: 4 vol/h
 - ✓ zona di trattamento meccanico: 3 vol/h
 - ✓ biostabilizzazione-bioessiccazione: 2 vol/h
 - ✓ maturazione finale, laddove allestita al chiuso: 2 vol/h
 - ✓ locali con presenza non episodica di addetti: 4 vol/h

Tale criterio di progettazione deve tenere inoltre conto della particolarità del processo: ad esempio in un processo aerobico deve essere garantito un apporto che va dai 15 ai 20 mc/h di aria per tonnellata di rifiuto; inoltre è opportuno garantire un regime termico e igrometrico adeguato al particolare processo aerobico che si andrà a realizzare. Infine è fondamentale limitare le altezze dei cumuli, che se troppo elevate possono favorire fenomeni di anaerobiosi e conseguente produzione di ammoniaca e composti solforati, questi ultimi dal forte impatto odorigeno.

Allo scopo di minimizzare e concentrare i volumi di aria da trattare, è opportuno che le arie aspirate dalle sezioni di ricezione e trattamento meccanico siano utilizzate in biostabilizzazione e bioessiccazione prima dell'invio a biofiltrazione.

F.2.2. Sistemi di biofiltrazione

La biofiltrazione, annoverata fra le BAT nel documento Decisione di Esecuzione UE 2018/1447 del 10/08/2018 ovvero emanazione delle BATc per il trattamento dei rifiuti, costituisce uno dei dispositivi di elezione del trattamento delle arie esitate dai processi di trattamento rifiuti. Questa tecnologia è caratterizzata da elevate prestazioni in termini di abbattimento dei composti odorigeni, come riportato in letteratura.

	Concentrazione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) min – max	Efficienza (%) min – max	Concentrazione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) min – max	Efficienza (%) min – max	Concentrazione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) min – max	Efficienza (%) min – max
Acetaldeide	2100 – 2500	78 – 89	46 – 740	89 – 96	4.900 – 6.100	99
n -Butilacetato	150 – 425	97 – 99	30 – 120	83 – 96	170 – 980	73 – 99
Etilbenzene	250 – 310	12 – 42	60 – 190	27 – 61	250 – 740	16 – 43
2 – Etiltoluene	180 – 220	33 – 41	25 – 105	14 – 89	80 – 270	25 – 55
3,4 – Etiltoluene	480 – 640	23 – 45	70 – 260	38 – 96	230 – 1.000	48 – 77
Limonene	1.700 – 4.300	29 – 40	810 – 2.200	94 – 98	1.300 – 3.700	30 – 63
Toluene	490 – 550	16 – 39	130 – 280		460 – 1.000	7 – 36
m/p – Xilene	850 – 1.400	9 – 42	280 – 620	30 – 71	720 – 2.000	19 – 45
o – Xilene	260 – 290	23 – 41	60 – 150	7 – 63	160 – 650	20 – 45
Acetone	2.450 – 2.900	99 – 100	1.200 – 2.800	99 – 100	4.700 – 8.200	93 – 97
2 – Butanone	960 – 2.800	99 – 100	80 – 770	94 – 99	370 – 11.000	95 – 100
Etanolo	5.200 – 5.300	100	88 – 750	94 – 99	14.000 – 18.000	100
α - Pinene	370 – 700	8 – 44	280 – 790	53 – 83	560 – 930	5 – 39
β - Pinene	330 – 800	12 – 44	120 – 300	53 – 81	230 – 490	38 – 49

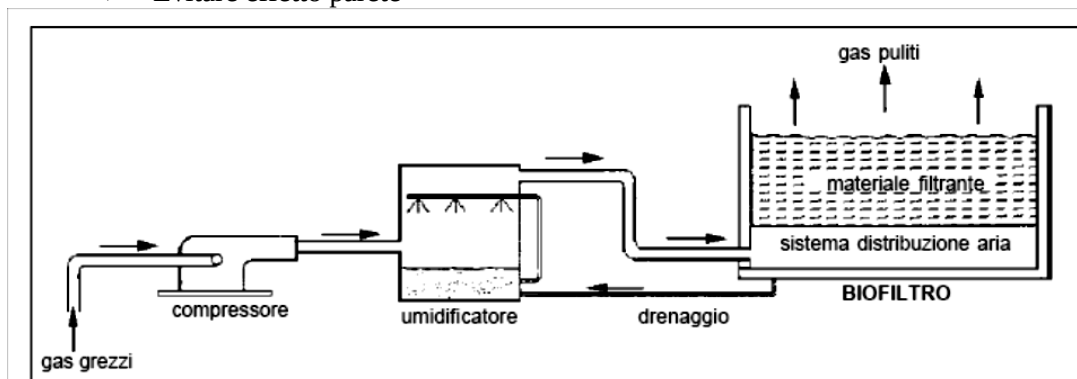
Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries" [132 UBA, 2003]

Dovranno essere presenti le seguenti fasi:

- ▶ Equalizzazione del carico in termini di carico inquinante
- ▶ Regolazione della temperatura (15-40°C)

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

- ▶ Umidificazione del mezzo filtrante (40-60%)
- ▶ Distribuzione omogenea del flusso gassoso allo scopo di:
 - ▶ Evitare flussi preferenziali
 - ▶ Evitare effetto parete



Inoltre la progettazione di dettaglio dovrà tenere conto dei seguenti requisiti:

- ▶ **Carico specifico superficiale:** tale parametro esprime il flusso di gas che attraversa l'unità di superficie (sezione) del biofiltro, viene espresso in $(\text{Nm}^3/\text{m}^2 \text{ h})$, ed è generalmente inferiore ai **200 $\text{Nm}^3/\text{m}^2 \text{ h}$** ;
- ▶ **Carico specifico volumetrico:** inteso come quantitativo di aria da trattare nell'unità di tempo e per unità di volume di biofiltro. Anche se sono stati riportati casi di buona efficienza di letti filtranti con carichi specifici fino a $400 \text{ Nm}^3/\text{m}^3 \text{ h}$, i carichi specifici consigliati vanno da 50 a $200 \text{ Nm}^3/\text{m}^3 \text{ h}$. (**$80 \text{ Nm}^3/\text{m}^3 \text{ h}$**);
- ▶ **Tempo medio di residenza:** è il tempo di residenza del flusso gassoso nel biofiltro. Un valore adeguato del tempo di residenza è necessario per permettere il trasporto e la degradazione degli inquinanti. $T_r = 3600/C_s (>36\text{s})$;
- ▶ **Carico volumetrico:** è definito come la massa di COV che arriva al biofiltro, per unità di volume di mezzo filtrante, nell'unità di tempo ($\text{g} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{h}^{-1}$). In impianti di compostaggio il carico viene espresso in U.O. (unità olfattometriche);
- ▶ **Altezza del letto:** le altezze del letto filtrante che più hanno trovato applicazioni sono comprese fra **1 e 2 m**. Altezze superiori darebbero origine a incrementi di perdite di carico e maggiori difficoltà di distribuzione dell'umidità senza migliorarne significativamente l'efficienza, al contrario, altezze inferiori non assicurerebbero un tempo di residenza adeguato.

I biofiltri dovranno essere modulari ovvero dotati di un numero di almeno 2 moduli (meglio 3) disattivabili e progettati in modo da garantire un tempo di residenza adeguato durante la sostituzione del materiale filtrante.

L'esecuzione dei monitoraggi periodici dei Biofiltri dovrà essere effettuata secondo le linee guida Biofiltri di Arpa Abruzzo, pubblicate sul sito Arpa.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 5 – Utilizzo di applicativi web-based nella gestione dei casi critici

Come si evince dalla linea guida SNPA *“Emissioni Odorigene: Elementi Di Riferimento E Approcci Metodologici Per Il Monitoraggio”* approvata con Delibera del Consiglio SNPA n. 268/25 del 23/01/2025, *“Negli ultimi anni, le modalità adottate per il recepimento delle segnalazioni hanno progressivamente subito un’evoluzione verso sistemi più avanzati ed automatizzati allo scopo di favorire una valutazione e un’elaborazione più puntuale dei dati provenienti dal territorio ed individuare situazioni di molestia olfattiva”*. In Abruzzo, è in corso di sperimentazione l’utilizzo dell’App Nose (Network for Odour Sensitivity), una Web App sviluppata per consentire ai cittadini di segnalare, in tempo reale e in modalità anonima e georeferenziata, le molestie olfattive avvertite sul territorio.

Nell’ambito della procedura prevista per la gestione del caso critico (paragrafo 10 delle presenti linee guida), il Tavolo Tecnico inter-istituzionale può valutare l’opportunità di avviare una campagna di monitoraggio sistematico delle molestie olfattive che ricadono in una specifica area, mediante applicativi come l’App Nose attivabile in alternativa ai questionari.

Il monitoraggio con App può essere attivato, in caso di ricorrenti e significative segnalazioni non attribuibili ad eventi eccezionali, ad avarie o malfunzionamenti occasionali di attività produttive.

Scopo dell’indagine è ottenere un monitoraggio sistematico e il più possibile oggettivo del disturbo olfattivo, tramite rilevazione delle segnalazioni di percezione di odore da parte della popolazione residente ovvero operante nel territorio individuato.

Le campagne di monitoraggio così eseguite sono finalizzate sia a definire l’entità della molestia olfattiva (quantificazione del numero episodi/mese) che a generare degli «scenari» di impatto odorigeno con l’individuazione della provenienza, ai fini dell’**attribuzione**, per passare poi alla successiva fase di approfondimento circa gli aspetti legati alle sorgenti e alla valutazione dell’opportunità di effettuare eventuali analisi olfattometriche specifiche e/o a individuare interventi di mitigazione da attuarsi attraverso le procedure autorizzative.

Modalità di funzionamento

Il Tavolo Tecnico può decidere di attivare la fase di raccolta delle segnalazioni, in presenza di casi critici e ripetuti nel tempo, tramite App.

Anche il Comune, in fase di screening, mediante stipula di convenzione con Arpa Abruzzo, può avviare la campagna di monitoraggio mediante App in un’area di indagine definita.

La campagna sarà caratterizzata da una data di inizio e da una data di fine superata la quale seguirà la fase dell’elaborazione dei dati e la validazione delle segnalazioni pervenute. Ogni campagna di monitoraggio del disturbo olfattivo dovrebbe avere una durata di almeno 3 mesi eventualmente prorogabile in base a valutazione caso per caso.

In tutti i casi il Comune potrà eventualmente selezionare, fra i soggetti interessati dal disagio olfattivo, dei cittadini designati all’osservazione e alla segnalazione del fenomeno (segnalatori). Il Comune stesso definirà i criteri per l’individuazione dei segnalatori, come ad esempio rappresentatività, distribuzione geografica, costanza e affidabilità nella attività di compilazione, costante presenza nell’area oggetto di molestie. Potrà altresì individuare anche dei “segnalatori speciali” rappresentati da soggetti pubblici, quale la Polizia Locale, il tecnico del Comune, etc... Deve essere comunque prevista la possibilità di partecipare al monitoraggio in qualità di segnalatori a tutti coloro che lo desiderano. È altresì necessario che sia favorita la partecipazione numerosa dei cittadini al monitoraggio, perché solo con un’ampia diffusione dell’iniziativa si darà sostegno ai risultati che si otterranno e se ne attesterà la rappresentatività. È auspicabile che i volontari non siano portatori di interessi diversi che nulla hanno a che vedere con il fine del monitoraggio.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Nel corso della campagna i segnalatori registreranno, mediante la App le segnalazioni in termini di durata, intensità, odore percepito ed eventuali disturbi fisici. Successivamente si procederà con le attività di valutazione degli scenari.

Al termine della campagna di monitoraggio, ARPA o altro ente incaricato dell'elaborazione delle segnalazioni da parte del Comune o del tavolo tecnico, valuta l'attendibilità delle segnalazioni, scartando quelle incongruenti o infondate o palesemente viziate da pregiudizi o incomplete.

Ai fini della validazione, andranno adottati i criteri di cui all'Allegato A.3 par. 5.9 al Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 recanti gli *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti e attività"*.

In particolare, negli *Indirizzi* è indicata l'opportunità di scartare (**fase di validazione**):

- segnalazioni frequenti ed ininterrotte di odore intenso che risultino incongruenti rispetto a quanto rilevato degli altri segnalatori vicini;
- segnalazioni accompagnate da commenti che manifestino una predisposizione o viziate da pregiudizi negativi e non obiettivi rispetto al compito assegnato al segnalatore.

Dalle segnalazioni dei cittadini, tramite modello meteorologico, si possono riprodurre le "retro-traiettorie" cioè le polilinee che identificano il percorso a ritroso compiuto dalle masse d'aria a partire dall'area di origine delle segnalazioni, permettendo quindi di individuare l'area della sorgente emissiva. L'individuazione delle aree può costituire la prima fase del processo di attribuzione, che deve essere supportata da opportune valutazioni sito specifiche.

Le segnalazioni concordi costituiscono la base di valutazione per individuare gli eventi più significativi. Una volta scartate le segnalazioni non congruenti, si procede con il calcolo del numero di eventi e del numero complessivo di ore in cui il disturbo risulta essere stato percepito.

Secondo le linee guida vigenti, si rende necessario passare alla fase della verifica dell'impatto olfattivo (si veda quanto riportato al paragrafo 9.3), quando le ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, siano superiori al 2% rispetto all'intero periodo di monitoraggio.

Quando le segnalazioni superano una soglia critica (Alert), definita nei Protocolli Operativi della App utilizzata, può scattare l'attività di campionamento dell'aria. Infatti nelle aree in cui viene attivato il sistema, il Sindaco o il tavolo tecnico può richiedere l'installazione dei campionatori per il prelievo di campioni di aria, utilizzabili per successivi accertamenti chimici ed olfattometrici. Questa attività di campionamento può essere attivata al superamento di un numero prefissato di segnalazioni oppure attivata da operatore in remoto sulla base di specifiche valutazioni.

Il Comune deve individuare e mettere a disposizione aree idonee per l'installazione dei suddetti campionatori automatici che possano garantire adeguata protezione da atti vandalici e dispongano della necessaria alimentazione elettrica.

L'Amministrazione comunale, eventualmente con il supporto di ARPA, dovrà effettuare una campagna informativa presso la popolazione residente nell'area oggetto di segnalazioni, in modo che la stessa sia sensibilizzata e istruita all'utilizzo dell'applicativo.

Tutte le attività di indagine richieste dal Comune nello screening e le successive valutazioni eseguite da parte di ARPA, con il NOSE od altri sistemi, potranno essere definite preliminarmente attraverso apposita convenzione Comune-Arpa; tali attività saranno a carattere oneroso e verranno indicate nell'atto di convenzione stessa. I costi saranno definiti applicando il tariffario disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 6 – Criteri per l'estensione dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni odorogene

Per installazioni esistenti soggette all'art. 272 c. 2 del D.lgs. 152/06, al primo rinnovo/modifica dell'autorizzazione è necessario verificare se l'attività svolta, compresa nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, o nella normativa regionale, ricada nel campo di applicazione dell'art 272-bis, ovvero che l'attività sia presente in Tabella 1 “*elenco degli impianti e delle attività aventi un potenziale impatto odorigeno*”, secondo lo schema di seguito indicato.

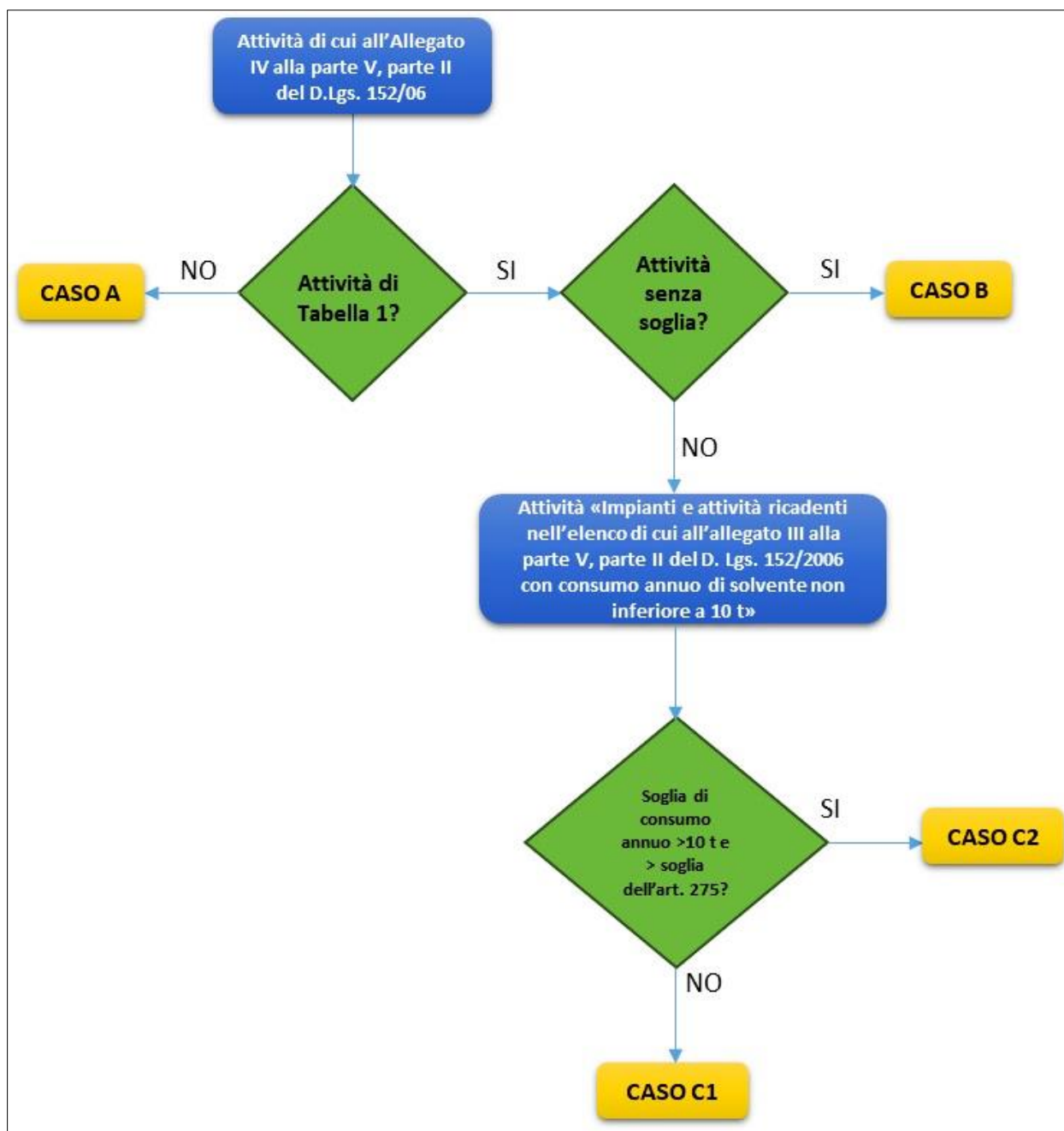


Fig. 11. Schema sull'estensione dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni odorogene

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Al fine di agevolare il confronto, nella tabella 3 si riportano:

- COLONNA 1: attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V;
- COLONNA 2: le corrispondenti attività della Tabella 1 "elenco degli impianti e delle attività aventi un potenziale impatto odorigeno";
- COLONNA 3: le corrispondenti attività di cui alla Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006. Tali attività sono in toto contemplate nella Tabella 1 alla categoria "impianti attività ricadenti nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 con consumo di solvente > 10 t";
- COLONNA 4: condizioni tecniche specifiche da adottare, desunte dal DPR 59/2013 e dalla normativa regionale o, laddove non presenti, dalle BATc, tenuto conto della linea guida SNPA "Emissioni Odorigene: Elementi di Riferimento e Approcci Metodologici per Il Monitoraggio".

Criteri di classificazione adottati

Nel caso in cui di impianti e attività a ridotto inquinamento atmosferico siano riconducibili a più tipologie di cui alla Tabella 1 si è fatto riferimento alla classificazione più conservativa, ovvero a quella senza soglia.

Dal confronto emergono 4 Casistiche:

CASO A

- Attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 che non sono considerate a priori a rischio impatto odorigeno, ovvero non contemplate in tabella 1 [lettere c), m), o), r), s), v), aa), ff), hh), ll), oo) Allegato I al DPR 59/2013].
 - In tal caso il gestore, in assenza di segnalazioni di emissioni odorigene moleste, potrà aderire all'autorizzazione generalizzata nel rispetto delle condizioni/prescrizioni previste dal DPR 59/2013 e dalle norme di attuazione regionali senza riferimenti all'art. 272-bis del D.lgs. 152/06.

CASO B

- Attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, considerate a potenziale impatto odorigeno (cioè presenti in tabella 1), senza l'indicazione di una soglia in tabella 1, ovvero assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 272-bis a prescindere dalla potenzialità [lettere i), l), n), q), t), u), z), cc), ii), nn) di cui all'Allegato I al DPR 59/2013]. In tal caso:
 - Il gestore potrà aderire all'autorizzazione generalizzata. Ai fini del contenimento dell'impatto odorigeno, si considerano adeguate le misure tecnico-gestionali previste dal DPR 59/2013 e dalle norme di attuazione regionali; in fase di istanza il gestore deve dichiarare di applicare tutte le misure tecnico-gestionali generali e specifiche riportate in Colonna 4 della tabella 3.
 - In alternativa, il gestore potrà presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs.152/06, adottando la procedura secondo quanto indicato al paragrafo 6 delle presenti Linee Guide.

Per tutte le altre categorie [lettere a), b), d), e), f), g), h), p), v-bis), bb), dd), ee), gg), mm), oo-bis) di cui all'Allegato I al DPR 59/2013] possono presentarsi le seguenti casistiche:

- Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle Linee guida regionali sotto la voce "Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente inferiore a 10 t"
 - In tal caso il gestore, in assenza di segnalazioni di emissioni odorigene moleste, potrà aderire all'autorizzazione generalizzata nel rispetto delle condizioni/prescrizioni previste dal DPR 59/2013 e dalle norme di attuazione regionali senza riferimenti all'art. 272-bis del D.lgs. 152/06.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

CASO C

- Attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, che rientrano nella Tabella 1 fra le attività a potenziale impatto odorigeno nella categoria *“Impianti e attività ricadenti nell’elenco di cui alla parte II, allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.”*
- **Per tale casistica quindi il gestore, oltre a verificare la soglia giornaliera prevista per l’adesione generalizzata, dovrà verificare il consumo massimo teorico di COV su base annua (art. 268 c.1 lett pp).**
- Nel caso di specie possono presentarsi due sotto-casistiche.

CASO C1

La soglia di consumo annuo – massimo teorico - è superiore a 10 t ma inferiore a quella prevista per l’applicazione di cui all’art. 275 del TUA (riportata alla parte II dell’allegato III alla Parte Quinta). In tal caso:

- Il gestore potrà aderire all’autorizzazione generalizzata. Ai fini del contenimento dell’impatto odorigeno, si considerano adeguate le misure tecnico-gestionali previste dal DPR 59/2013 e dalle norme di attuazione regionali; nelle more dell’adozione dell’autorizzazione di carattere generale di cui al paragrafo “campo di applicazione”, il Gestore potrà autocertificare nelle forme di legge di applicare le misure tecnico-gestionali generali e specifiche riportate in colonna 4 della tabella 3, comprese quelle relative alle emissioni odorigene (allegato 9).
- In alternativa, il gestore potrà presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs.152/06, adottando la procedura secondo quanto indicato al paragrafo 7 della presente LG.

CASO C2

- La soglia di consumo annuo – massimo teorico - è superiore a 10 t e anche superiore a quella prevista per l’applicazione dell’art. 275 del TUA (riportata in allegato III alla parte V parte II D.lgs. 152/06). In tal caso:
 - Il gestore potrà aderire all’autorizzazione generalizzata. Ai fini del contenimento dell’impatto odorigeno, si considerano adeguate le misure tecnico-gestionali previste dal DPR 59/2013 e dalle norme di attuazione regionali; dovrà pertanto compilare il modulo riportato in allegato 9 con il quale dichiara di applicare le misure tecnico-gestionali generali e specifiche riportate in Colonna 4 della tabella 3, comprese quelle relative alle emissioni odorigene. **Trovano altresì applicazione le disposizioni specifiche di cui all’art. 275 ovvero l’obbligo di redazione del Piano Gestione Solventi, secondo le disposizioni di cui alla parte V del D.lgs. 152/06, allegato III alla parte V, secondo modalità e prescrizioni recepite nella DGR 517/2007.**
 - Fermo restando quanto previsto al punto precedente, in alternativa all’adesione all’Autorizzazione di carattere generale, il gestore potrà presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs.152/06, adottando la procedura secondo quanto indicato al paragrafo 7 della presente LG.

Disposizioni generali

Nelle casistiche di cui ai punti B e C, per l’adesione all’autorizzazione di carattere generale il Gestore deve redigere ed attuare un Piano di Gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:

- Individuazione di tutte le sorgenti odorigene che caratterizzano l’impianto nel suo complesso, attraverso le seguenti attività:

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

- riportare una descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);
- identificare tutte le sorgenti odorigene in impianto (convogliate, diffuse areali attive e/o passive, fuggitive) e la loro individuazione in planimetria;
- la definizione dei tempi e della durata di funzionamento degli impianti, l'eventuale caratterizzazione chimico fisica dell'emissione, altre informazioni del caso;
- procedere, se richiesto dall'A.C. alla caratterizzazione delle sorgenti emissive con l'attribuzione di un valore di portata di odore (espresso in ou_E/s) e di concentrazione (espresso in uo_E/m^3).

Nel caso di impianti nuovi o di nuove sezioni di trattamento in impianti esistenti, tali valori potranno essere ricavati preferibilmente da misure di concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecnologie, dai dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo; per ogni tipologia di sorgente dovrà essere svolto il campionamento secondo le specifiche modalità previste dalle guide tecniche.

- un protocollo contenente azioni appropriate e scadenze;
- un protocollo di monitoraggio degli odori, che può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori;
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze;
- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurare/valutare l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione;
- un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti

In caso di segnalazioni tali da determinare un caso critico secondo i criteri del paragrafo 10, si applicheranno le procedure ivi previste. Qualora necessario, le misure tecnico gestionali finalizzate a minimizzare l'impatto odorigeno possono essere desunte dalle BATc dei settori corrispondenti per tipologia, ove esistenti.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Misure tecnico gestionali generali Tabella 3

Attività parte II dell' Allegato IV alla Parte Quinta del TUA	Attività corrispondente tabella 1	Attività corrispondente art 275 Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del TUA	Condizioni specifiche di esercizio
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3	COLONNA 4
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t	12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda A del DPR 59/2013.</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Nota: le attività di alla tipologia A ovvero attività di carrozzeria che utilizzano < 20 kg/g di prodotti vernicianti conformi a quanto stabilito dalla direttiva decopaint e richiamato nella scheda A del DPR 59/2013 non rientrano nella casistica di colonna 2 in quanto il consumo di COV su base annua non potrà mai eccedere le 10 t/anno.</i>
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t	8. Stampa Qualsiasi attività di riproduzione di testi o di immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie, incluse le tecniche correlate di verniciatura,	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

superiore a 30 kg		di rivestimento e di laminazione, limitatamente ai seguenti processi, purché il consumo di solvente sia superiore alle soglie indicate: a) flessografia (...) Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. b) Offset (...) Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. c) Laminazione (...) Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. d) Rotocalcografia per pubblicazioni (...) Soglia di consumo di solvente: >25 tonnellate/anno. e) Rotocalcografia intesa come un'attività di stampa (...) Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. f) Offset dal rotolo (...) Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. g) Laccatura intesa come un'attività di applicazione di una (...) Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.	<i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda B del DPR 59/2013.</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Qualora il consumo massimo teorico annuo superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per specifica tipologia di attività la ditta deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007.</i>
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.	No	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda C del DPR 59/2013.</i>
d) Produzione di articoli in	Impianti e attività ricadenti	9. Conversione di gomma con una soglia di	<i>I camini dovranno essere costruiti</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg	nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t	consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno Qualsiasi attività di miscela, di macinazione, di dosaggio, di calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito	<i>conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda D del DPR 59/2013.</i> <i>Qualora il consumo massimo teorico annuo superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per specifica tipologia di attività la ditta deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007.</i>
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t	1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 2. Attività di rivestimento Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su: d) superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda E del DPR 59/2013.</i> <i>Qualora il consumo massimo teorico annuo</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			<i>superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per specifica tipologia di attività la ditta deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007.</i>
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t	2.Attività di rivestimento Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su: d) superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda F del DPR 59/2013. Qualora il consumo massimo teorico annuo superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per specifica tipologia di attività la ditta deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007.</i>
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t	1.Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno 2.Attività di rivestimento Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su: d) superfici di legno, con una soglia di	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

		consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno	<i>emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda G del DPR 59/2013.</i> <i>Qualora il consumo massimo teorico annuo superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per specifica tipologia di attività la ditta deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007.</i>
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.	Industrie alimentari	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda H del DPR 59/2013.</i>
i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.	Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda I del DPR 59/2013.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h	Produzione di pitture e vernici	6.Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno. La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso luogo, mediante miscela di pigmenti, di resine e di materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, di correzione di viscosità e di tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda L del DPR 59/2013. Qualora il consumo massimo teorico annuo superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per specifica tipologia di attività la ditta deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007 NOTA: in questo caso l'attività L è stata ricondotta a "produzione di Pitture e vernici, in quanto classificazione più conservativa"
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a	No	No	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

10 kg/g.			colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda M del DPR 59/2013.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.	Impianti orafi	NO	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda N del DPR 59/2013.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.	No	No	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda O del DPR 59/2013.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t	1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda P del DPR 59/2013. Qualora il consumo massimo teorico annuo superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per specifica tipologia di attività la ditta deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.	Industrie farmaceutiche e cosmetiche	Vedi nota colonna 4	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda Q del DPR 59/2013. NOTA: sono ricomprese nella categoria di cui alla colonna 3 solo le ditte farmaceutiche, non sovrapponibili con quelle della tipologia Q.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non	No	No	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

superiore a 10 kg/ g.			<i>DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda R del DPR 59/2013.</i>
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g	No	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda S del DPR 59/2013.</i>
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.	Industrie alimentari	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda T del DPR 59/2013. Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Il gestore deve porre in atto un sistema di gestione di residui di lavorazione che dovrà</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			<i>tenere conto della deteriorabilità dei materiali. Nello specifico, gli stoccaggi dovranno avvenire al chiuso o in contenitori chiusi ermeticamente e i rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento/recupero con frequenze opportune allo scopo di evitare l'insorgenza di odori molesti.</i>
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g	Industrie alimentari	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda U del DPR 59/2013.</i> <i>Il gestore deve porre in atto un sistema di gestione di residui di lavorazione che dovrà tenere conto della deteriorabilità dei materiali. Nello specifico, gli stoccaggi dovranno avvenire al chiuso o in contenitori chiusi ermeticamente e i rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento/recupero con frequenze opportune allo scopo di evitare l'insorgenza di odori molesti.</i>
v) Molitura cereali con	Industrie alimentari	No	<i>I camini dovranno essere costruiti</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

produzione non superiore a 1500 kg/g.			conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda V del DPR 59/2013. Il gestore deve porre in atto un sistema di gestione di residui di lavorazione che dovrà tenere conto della deteriorabilità dei materiali. Nello specifico, gli stoccaggi dovranno avvenire al chiuso o in contenitori chiusi ermeticamente e i rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento/recupero con frequenze opportune allo scopo di evitare l'insorgenza di odori molesti.
v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato	Industrie alimentari	Vedi nota colonna 4	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			<i>Il gestore deve porre in atto un sistema di gestione di residui di lavorazione che dovrà tenere conto della deteriorabilità dei materiali. Nello specifico, gli stoccaggi dovranno avvenire al chiuso o in contenitori chiusi ermeticamente e i rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento/recupero con frequenze opportune allo scopo di evitare l'insorgenza di odori molesti.</i> <i>NOTA: tale attività potrebbe rientrare fra gli Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte II alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t, ovvero essere collocati in impianti che eseguono Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno. In tal caso:</i> <i>Qualora il consumo massimo teorico annuo superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per specifica tipologia di attività la ditta deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007.</i>
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non	Industrie alimentari - Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

superiore a 1000 kg/g.			<i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda Z del DPR 59/2013.</i> <i>Il gestore deve porre in atto un sistema di gestione di residui di lavorazione che dovrà tenere conto della deteriorabilità dei materiali. Nello specifico, gli stoccaggi dovranno avvenire al chiuso o in contenitori chiusi ermeticamente e i rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento/recupero con frequenze opportune allo scopo di evitare l'insorgenza di odori molesti.</i>
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g	No	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda AA del DPR 59/2013.</i>
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.	Fonderie e produzione di anime per fonderie	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			<i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda BB del DPR 59/2013.</i>
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.	Industria alimentare	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda CC del DPR 59/2013.</i> <i>Il gestore deve porre in atto un sistema di gestione di residui di lavorazione che dovrà tenere conto della deteriorabilità dei materiali. Nello specifico, gli stoccaggi dovranno avvenire al chiuso o in contenitori chiusi ermeticamente e i rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento/recupero con frequenze opportune allo scopo di evitare l'insorgenza di odori molesti.</i>
dd) Lavorazioni conciarie	Concerie	Vedi nota colonna 4	<i>I camini dovranno essere costruiti</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg			conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda DD del DPR 59/2013. NOTA: tale attività potrebbe rientrare fra gli Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte II alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t, ovvero essere collocati in impianti che eseguono Attività di rivestimento "Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su: f) cuoio, con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno. Non è compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Le fasi di stampa di un substrato inserite in una attività di rivestimento si considerano, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, come parte dell'attività di rivestimento. Qualora il consumo massimo teorico annuo superi anche le soglie di cui alla colonna 3, per la specifica tipologia di attività la ditta
--	--	--	--

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			<i>deve elaborare con cadenza annuale il Piano Gestione Solventi secondo le modalità tecniche stabilite dalla DGR 517/2007.</i>
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.	Fonderie e produzione di anime per fonderia	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda EE del DPR 59/2013.</i>
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.	No	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda FF del DPR 59/2013.</i>
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg	Impianti di produzione di carta	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			<i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda GG del DPR 59/2013.</i>
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche	No	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda HH del DPR 59/2013.</i>
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.	Industria alimentare	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda II del DPR 59/2013.</i> <i>Il gestore deve porre in atto un sistema di gestione di residui di lavorazione che dovrà tenere conto della deteriorabilità dei</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			materiali. Nello specifico, gli stoccaggi dovranno avvenire al chiuso o in contenitori chiusi ermeticamente e i rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento/recupero con frequenze opportune allo scopo di evitare l'insorgenza di odori molesti.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW	No	No	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Occorre rispettare i requisiti di cui alla DGR 117/2021
mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte II alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t	4. Pulitura a secco Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.	I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14) Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili. NOTA: Indipendentemente dalla soglia le ditte dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'allegato III alla parte V, parte VII del D.lgs. 152/06 nonché ai criteri di cui alla DGR 517/2007 allegato 4 b e alla scheda tecnica riportata nella DGR 265/2018
nn) Allevamenti effettuati in	Allevamenti zootecnici	No	Occorre applicare quanto previsto dalla DGR

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella.			265/2018
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno	No	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovranno essere poste in essere tutte le misure tecnico gestionali di cui alla scheda OO del DPR 59/2013.</i>
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato	Industria alimentare - Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)	No	<i>I camini dovranno essere costruiti conformemente alle disposizioni di cui alla DGR 517/2007 allegato 5. Dovrà essere sempre garantito lo sbocco verticale oltre il colmo del tetto (DGR 265/2018 rif. all. A, tab punto 3.14)</i> <i>Dovrà essere sempre prevista la captazione convogliamento e abbattimento delle emissioni diffuse odorigene significative tecnicamente convogliabili.</i> <i>Il gestore deve porre in atto un sistema di gestione di residui di lavorazione che dovrà tenere conto della deteriorabilità dei materiali. Nello specifico, gli stoccaggi dovranno avvenire al chiuso o in contenitori</i>

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

			<i>chiusi ermeticamente e i rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento/recupero con frequenze opportune allo scopo di evitare l'insorgenza di odori molesti.</i>
--	--	--	--

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 7 – Attività soggette ad A.I.A. ricadenti nell'elenco delle attività a potenziale impatto odorigeno

Si evidenziano nella seguente tabella le attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06, soggette ad AIA, ricadenti nell'elenco di attività con impatto odorigeno di cui alla tab. 1. È evidente che, per le attività IPPC a cui non sia associata una corrispondente attività della tabella 1, la valutazione circa la potenziale presenza di impatto odorigeno deve essere effettuata caso per caso.

Correlazione fra attività dell'all. VIII alla parte II e attività con potenziale impatto odorigeno di tab. 1		
Denominazione	codice IPPC	Corrispondenti attività di tab. 1
ATTIVITA' ENERGETICHE	1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW	
	1.2. Raffinazione di petrolio e di gas	Industrie petrolifere
	1.3. Produzione di coke	Industrie petrolifere
	1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili con potenza termica nominale >20MW	Industrie petrolifere
	1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore	
PRODUZIONE E TRASFORM. METALLI	2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Industria chimica
	2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità >2,5 Mg/h	Fonderie e produzione di anime per fonderia
	2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora	
	2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno	Fonderie e produzione di anime per fonderia
	2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione > 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli	Fonderie e produzione di anime per fonderia
	2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.	
PRODOTTI MINERALI	3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio: a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una	

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

	capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno	
	3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto	
	3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	
	3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno	
	3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.	Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
INDUSTRIA CHIMICA	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici c) idrocarburi solforati;	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici e) idrocarburi fosforosi	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici f) idrocarburi alogenati;	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici g) composti organometallici	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici i) gomme sintetiche;	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici l) sostanze coloranti e pigmenti;	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici m) tensioattivi e agenti di superficie.	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

	4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare b) b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
	4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
	4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
	4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi	Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
	4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi	Industrie farmaceutiche e cosmetiche
	4.6. Fabbricazione di esplosivi	Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
GESTIONE RIFIUTI	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività a) trattamento biologico;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività b) trattamento fisico-chimico;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

	il ricorso ad una o più delle seguenti attività e) rigenerazione/recupero dei solventi;	degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività g) rigenerazione degli acidi o delle basi	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività k) lagunaggio	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	5.3.	
	a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) trattamento fisico-chimico;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
	a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

	alla Parte Terza: 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;	
a)	Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 4) trattamento di scorie e ceneri;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
a)	Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
b)	Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità >75 Mg/giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
b)	Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità >75 Mg/giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
b)	Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità >75 Mg/giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 3) trattamento di scorie e ceneri	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
b)	Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità >75 Mg/giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
5.4.	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
5.5.	Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

	temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	
	5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale > a 50 Mg	Impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, ad esclusione degli impianti che trattano solo rifiuti inerti e autodemolitori
ALTRE ATTIVITA'	6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;	Impianti di produzione della carta
	6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;	Impianti di produzione della carta
	6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m ³ al giorno.	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t/anno
	6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento > 10 Mg al giorno.	Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t/anno.
	6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.	Concerie
	6.4.	
	a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno	Lavorazione di scarti di macellazione
	b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;	Industrie alimentari oppure Mangimifici e produzione di pet food
	b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;	Industrie alimentari
	b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti	Industrie alimentari

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

	combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi	
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).		Industrie alimentari
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.		Lavorazione scarti di macellazione
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame		Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)		Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: c) con più di 750 posti scrofe.		Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno		Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t/ anno
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.		Industria petrolifera
6.9. Cattura di flussi di CO ₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162		
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione > 75 m ³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura		sì se rientra nella categoria: Impianti e attività ricadenti nell'elenco di cui all'allegato III parte 2 alla parte V del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t/anno
6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.		sì se rientra l'attività principale cui fa riferimento l'attività 6.11



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 8 – Scheda C1 autodichiarazione art. 269 – 272 bis D.lgs. 152/06

ALLEGATO 8 alla Delibera di Giunta Regionale n. ____ del ____

SCHEDA C1- EMISSIONI DI NATURA ODORIGENA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE¹

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____ in qualità ² di _____ dell'Impresa _____, Partita IVA _____, GESTORE dello stabilimento sito in _____, individuato catastalmente _____

☐ Stabilimento per le attività considerate insalubri ai sensi del RD 1265/1934 di cui al DM 9/5/1994*
 (*selezionare nel caso ricorra il caso, ai fini delle verifiche di natura edilizia e urbanistica da parte del COMUNE.)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che la presente istanza concerne (indicare la casistica di interesse):

☐ **Stabilimento NUOVO** (Figura 1 del Cap. 6 delle Linee guida regionali)

(Se nuovo indicare la casistica di interesse tra quelle di seguito indicate)

☐ **NON CONTENENTE** Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle Linee guida regionali, pertanto non è richiesta alcuna valutazione odorigena;

☐ In tale eventualità, il soggetto istante ALLEGA AUTOCERTIFICAZIONE secondo l'Allegato 10.

☐ **CONTENENTE** Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle Linee guida regionali.

(indicare tra le seguenti la casistica di interesse tra quelle di seguito indicate)

☐ ricorre l'obbligo di presentare la documentazione ai fini della **PROCEDURA ESTESA** di istruttoria autorizzativa. A tal fine allega la modulistica secondo l'Allegato 1 alle Linee Guida Regionali, unitamente agli elaborati ivi previsti;

☐ ricorre l'obbligo di presentare la documentazione ai fini della **PROCEDURA SEMPLIFICATA** di istruttoria autorizzativa. A tal fine allega la modulistica secondo l'Allegato 2 alle Linee Guida Regionali, unitamente agli elaborati ivi previsti

e dichiara che ricorrono entrambe le seguenti condizioni di cui al punto 6.1.2. Linee Guida:

- ☐ Distanza > 500 m da recettori di classe di sensibilità 1 e 2;
- ☐ Adozione di tutte le indicazioni impiantistiche, misure di mitigazione, indicazioni di monitoraggio riportati nell'Allegato 4 delle Linee Guida Regionali.

¹ Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti

² Titolare o Rappresentante dell'Impresa ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

ALLEGATO 8 alla Delibera di Giunta Regionale n. ----- del -----

☐ **Stabilimento ESISTENTE** – (Figure 2 e 3 del Cap. 6 delle Linee guida regionali)

☐ Rinnovo

☐ Modifica

(Se *esistente* indicare la casistica di interesse tra quelle di seguito indicate)

☐ **CONTENENTE** Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle Linee guida regionali (Figura 2 del Cap. 6 delle Linee guida regionali)

(indicare la casistica di interesse tra quelle di seguito indicate)

☐ SONO PREVISTE MODIFICHE PEGGIORATIVE: ricorre l'obbligo di presentare la documentazione ai fini della PROCEDURA ESTESA di istruttoria autorizzativa. A tal fine allega la modulistica secondo l'Allegato 1 alle *Linee Guida Regionali*, unitamente agli elaborati ivi previsti.

☐ SONO PREVISTE MODIFICHE PEGGIORATIVE: ricorre l'obbligo di presentare la documentazione ai fini della PROCEDURA SEMPLIFICATA di istruttoria autorizzativa. A tal fine allega la modulistica secondo l'Allegato 2 delle *Linee Guida Regionali*, unitamente agli elaborati ivi previsti

e **dichiara** che ricorrono entrambe le seguenti condizioni di cui al punto 6.1.2. Linee Guida:

- o Distanza > 500 m da recettori di classe di sensibilità 1 e 2;
- o Adozione di tutte le indicazioni impiantistiche, misure di mitigazione, indicazioni di monitoraggio riportati nell'Allegato 4 alle *Linee Guida Regionali*.

☐ NON SONO PREVISTE MODIFICHE PEGGIORATIVE e in PRESENZA di pregresse segnalazioni attribuite non risolte: ricorre l'obbligo di presentare la documentazione ai fini della PROCEDURA ESTESA di istruttoria autorizzativa. A tal fine allega la modulistica secondo l'Allegato 1 alle *Linee Guida Regionali*, unitamente agli elaborati ivi previsti

☐ NON SONO PREVISTE MODIFICHE PEGGIORATIVE: ricorre l'obbligo di presentare la documentazione ai fini della RELAZIONE DI RICONGNIZIONE di istruttoria autorizzativa. A tal fine allega la modulistica secondo l'Allegato 3 alle *Linee Guida Regionali*, unitamente agli elaborati ivi previsti

e **dichiara** che ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- o Assenza di modifiche peggiorative;
- o assenza di pregresse segnalazioni attribuite, ovvero in presenza di segnalazioni già affrontate e risolte (p.e. mediante soluzioni tecnico-gestionali e/o l'applicazione della procedura estesa);

Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

ALLEGATO 8 alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

- ☐ **NON CONTENENTE** Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle *Linee guida regionali (Figura 3 del Cap. 6 delle Linee guida regionali)*

(indicare la casistica di interesse tra quelle di seguito indicate)

- ☐ SONO PREVISTE MODIFICHE PEGGIORATIVE ricorre l'obbligo di presentare la documentazione ai fini della PROCEDURA ESTESA di istruttoria autorizzativa. A tal fine allega la modulistica secondo l'Allegato 1 alle *Linee Guida Regionali*, unitamente agli elaborati ivi previsti;
- ☐ SONO PREVISTE MODIFICHE PEGGIORATIVE ricorre l'obbligo di presentare la documentazione ai fini della PROCEDURA SEMPLIFICATA di istruttoria autorizzativa. A tal fine allega la modulistica secondo l'Allegato 2 alle *Linee Guida Regionali*, unitamente agli elaborati ivi previsti

e dichiara che ricorrono entrambe le seguenti condizioni di cui al punto 6.1.2. Linee Guida:

- ☐ Distanza > 500 m da recettori di classe di sensibilità 1 e 2;
 - ☐ Adozione di tutte le indicazioni impiantistiche, misure di mitigazione, indicazioni di monitoraggio riportati nell'Allegato 4 alle *Linee Guida Regionali*.
- ☐ NON SONO PREVISTE MODIFICHE PEGGIORATIVE e in assenza di pregresse segnalazioni pertanto non è richiesta alcuna valutazione odorigena;
- ☐ In tale eventualità, il soggetto istante ALLEGA AUTOCERTIFICAZIONE secondo modello Allegato 10 alle *Linee Guida Regionali*.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA EMISSIONI ODORIGENE

(indicare la documentazione obbligatoria che si allega all'istanza ai fini dell'istruttoria autorizzativa)

- ☐ Nel caso di PROCEDURA ESTESA di istruttoria autorizzativa
Modulistica secondo l'Allegato 1 alle *Linee Guida Regionali*;
- ☐ Nel caso di PROCEDURA SEMPLIFICATA di istruttoria autorizzativa
Modulistica secondo l'Allegato 2 alle *Linee Guida Regionali*;
- ☐ Nel caso di procedura autorizzativa con RELAZIONE DI RICOGNIZIONE
Modulistica secondo l'Allegato 3 alle *Linee Guida Regionali*;
- ☐ Nel caso in cui non è tenuto a presentare la valutazione odorigena
Autocertificazione circa la sussistenza delle condizioni che consentono di escludere la necessità di presentare la documentazione relativa all'impatto odorigeno

Il dichiarante



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 9 – Scheda D1 autodichiarazione art. 272 c. 2 – 272-bis del D.lgs.152/06

ALLEGATO 9 alla Delibera di Giunta Regionale n. ----- del -----

SCHEDA D1 – EMISSIONI DI NATURA ODORIGENA

Autorizzazione di carattere generale per emissioni odorogene (art. 272-bis del D. Lgs. 152/2006)

DICHIARAZIONE¹

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____ in qualità ² di _____ dell'Impresa
 _____, GESTORE dello stabilimento sito in _____

☐ Stabilimento per le attività considerate insalubri ai sensi del RD 1265/1934 di cui al DM 9/5/1994*
 (*selezionare nel caso ricorra il caso, ai fini delle verifiche di natura edilizia e urbanistica da parte del COMUNE.)

DICHIARA

che la presente istanza riferita (indicare la casistica di interesse):

- ☐ STABILIMENTO NUOVO
☐ STABILIMENTO ESISTENTE
☐ Rinnovo ☐ Modifica

che la presente istanza riferita alle attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006, soggette all'adesione di carattere generale ex art. 272 comma 2, concerne uno stabilimento:

(indicare la casistica di interesse):

- ☐ **NON CONTENENTE** Impianti e attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle *Linee guida regionali*.

CASO A attività di cui alle lettere c), m), o), r), s), v), aa), ff), hh), ll), oo) Allegato I al DPR 59/2013),

- ❖ Dichiaro di effettuare l'attività di cui alla/e lettera/e: _____ e che pertanto non è richiesta alcuna valutazione odorigena.

- ☐ **CONTENENTE** Impianti e attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle *Linee guida regionali*, senza l'indicazione di una soglia.

CASO B attività di cui alle lettere i), l), n), q), t), u), z), cc), ii), nn) di cui all'Allegato I al DPR 59/2013.

- ❖ Dichiaro di effettuare l'attività di cui alla/e lettera/e: _____, impegnandosi, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- rispetto delle misure tecnico-gestionali previste dal DPR 59/2013 e dalle norme di attuazione regionali;
- applicazione delle misure tecnico-gestionali generali e specifiche riportate in colonna 4 della Tabella 3 delle *Linee Guida regionali*, comprese quelle relative alle emissioni odorogene;

In alternativa, il gestore dovrà presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs.152/2006, adottando la procedura secondo quanto indicato al § 6 delle Linee Guida regionali.

¹ Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti

² Titolare o Rappresentante dell'Impresa ai sensi del D.lgs. n. 231/2001



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

ALLEGATO 9 alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

- ☐ **CONTENENTE** Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla *Tabella 1* delle *Linee guida regionali* sotto la voce “Impianti e attività ricadenti nell’elenco di cui alla *Parte II* dell’*Allegato III* alla *Parte Quinta* del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente inferiore a 10 t.”

Allegato 6 delle *Linee guida* (attività individuate nella *Tabella 3* del suddetto Allegato 6: tutte le altre attività non individuate precedentemente: a), b), d), e), f), g), h), p), v-bis), ~~bb)~~, ~~dd)~~, ~~ee)~~, ~~gg)~~, mm), ~~oo-bis)~~.²

- ❖ Dichiaro di effettuare l’attività di cui alla/e lettera/e: _____ e che pertanto non è richiesta alcuna valutazione odorigena.

- ☐ **CONTENENTE** Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla *Tabella 1* delle *Linee guida regionali* sotto la voce “Impianti e attività ricadenti nell’elenco di cui alla *Parte II* dell’*Allegato III* alla *Parte Quinta* del D.lgs. 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.”

CASO C dell’Allegato 6 delle *Linee guida* (attività individuate nella *Tabella 3* del suddetto Allegato 6: tutte le altre attività non individuate precedentemente: a), b), d), e), f), g), h), p), ~~bb)~~, ~~dd)~~, ~~ee)~~, ~~gg)~~, mm), ~~oo-bis)~~.³

(indicare la casistica di interesse):

- ☐ **CASO C1. La soglia di consumo annuo – massimo teorico – è superiore a 10 t ma inferiore a quella prevista per l’applicazione di cui all’art. 275** (riportata nella *Parte II* dell’*Allegato III* alla *Parte Quinta*). Il gestore aderisce all’autorizzazione generalizzata, impegnandosi, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- rispetto delle misure tecnico-gestionali previste dal DPR 59/2013 e dalle norme di attuazione regionali;
- applicazione delle misure tecnico-gestionali generali e specifiche riportate in colonna 4 della *Tabella 3* delle *Linee Guida regionali*, comprese quelle relative alle emissioni odorigene;

- ☐ **CASO C2. La soglia di consumo annuo – massimo teorico - superiore a 10 t e superiore alla soglia prevista per l’applicazione dell’art. 275** (riportata in *Parte II* dell’*Allegato III* alla *Parte Quinta* del D.lgs. 152/06). Il gestore aderisce all’autorizzazione generalizzata, impegnandosi, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- rispetto delle misure tecnico-gestionali previste dal DPR 59/2013 e dalle norme di attuazione regionali;
- applicazione delle misure tecnico-gestionali generali e specifiche riportate in colonna 4 della *Tabella 3* delle *Linee Guida regionali*, comprese quelle relative alle emissioni odorigene;
- applicazione delle disposizioni specifiche di cui all’art. 275 ovvero l’obbligo di redazione del Piano Gestione Solventi, secondo le disposizioni di cui alla *Parte V* dell’*Allegato III* alla *Parte Quinta* del D.lgs. 152/06, secondo modalità e prescrizioni recepite nella DGR 517/2007.

Il soggetto istante si dichiara altresì consapevole che qualora successivamente all’avvio dell’attività dovessero sopraggiungere segnalazioni⁴ di disagio olfattivo, si darà corso alle procedure per i casi critici di cui alle “*Linee Guida Regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 recanti gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”*”.

² In tal caso il gestore, oltre a verificare la soglia giornaliera prevista per l’adesione alla generalizzata, dovrà verificare il consumo massimo teorico di COV (art. 268 c.1 lett pp)

³ In tal caso il gestore, oltre a verificare la soglia giornaliera prevista per l’adesione alla generalizzata, dovrà verificare il consumo massimo teorico di COV (art. 268 c.1 lett pp)

⁴ Segnalazioni accertate come da definizione delle *Linee Guida regionali*



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

ALLEGATO 9 alla Delibera di Giunta Regionale n. ---- del ----

La presente dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 è allegata all'Istanza di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 D.lgs. 152/2006 secondo la specifica modulistica approvata con D.G.R.

Il dichiarante

Si sottolinea che in alternativa all'adesione all'Autorizzazione di carattere generale, il gestore potrà presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs.152/06, adottando la procedura secondo quanto indicato al § 6 delle Linee Guida regionali.



Linee guida regionali per il recepimento del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023

Allegato 10 – Autocertificazione

ALLEGATO 10 alla Delibera di Giunta Regionale n. ____ del ____

EMISSIONI DI NATURA ODORIGENA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE¹

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____ in qualità ² di _____ dell'Impresa _____, Partita IVA _____, GESTORE dello stabilimento sito in _____, individuato catastalmente _____

☐ Stabilimento per le attività considerate insalubri ai sensi del RD 1265/1934 di cui al DM 9/5/1994* (*selezionare nel caso ricorra il caso, ai fini delle verifiche di natura edilizia e urbanistica da parte del COMUNE.)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che la presente istanza concerne (*indicare la casistica di interesse*):

☐ Stabilimento NUOVO, non contenente impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle *Linee guida regionali*, pertanto non è richiesta alcuna valutazione odorigena.

oppure

☐ Stabilimento ESISTENTE, non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 delle *Linee guida regionali*, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni, pertanto non è richiesta alcuna valutazione odorigena

DICHIARA, inoltre

di essere consapevole che qualora successivamente all'avvio dell'attività dovessero sopraggiungere segnalazioni di disagio olfattivo che comportino l'apertura di un caso critico di cui § 10 delle *Linee Guida regionali*, il titolo autorizzativo potrà essere oggetto di riesame.

Luogo

Data

Il dichiarante

.....

¹ Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti

² Titolare o Rappresentante dell'Impresa ai sensi del D.lgs. n. 231/2001